



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Riconoscimento delle qualifiche professionali e sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")

Schede di lettura

Atto del Governo 239

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Dicembre 2015



SERVIZIO STUDI


TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 263



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9559 - st_giustizia@camera.it -  @CD_giustizia

Dipartimento Attività produttive

Tel. 06 6760-3403 - st_attprod@camera.it -  @CD_attProd

Atti del Governo n. 240

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Introduzione	3
Quadro normativo	4
▪ L'attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.....	4
▪ Le iniziative dell'UE in materia di qualifiche professionali.....	8
▪ La revisione del quadro normativo europeo sul riconoscimento delle qualifiche: la nuova direttiva 2013/55/CE.....	9
Contenuto dello schema di decreto legislativo	11
▪ Introduzione.....	11
▪ Articolo 1 (<i>Oggetto - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	12
▪ Articolo 2 (<i>Ambito di applicazione - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	13
▪ Articolo 3 (<i>Effetti del riconoscimento - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	14
▪ Articolo 4 (<i>Definizioni - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	15
▪ Articolo 5 (<i>Autorità competenti per il riconoscimento - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	19
▪ Articolo 6 (<i>Tessera professionale europea - Introduzione degli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	22
▪ Articolo 7 (<i>Compiti del Dipartimento per le politiche europee - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	30
▪ Articolo 8 (<i>Conoscenza della lingua italiana - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	32
▪ Articolo 9 (<i>Utilizzo del sistema IMI - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	33
▪ Articolo 10 (<i>Meccanismo di allerta - Modifiche all'articolo 8-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	35
▪ Articolo 11 (<i>Prestazione temporanea di servizi - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	39

▪ Articolo 12 (<i>Dichiarazione preventiva - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>)	41
▪ Articolo 13 (<i>Verifica preliminare - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>)	44
▪ Articolo 14 (<i>Obblighi di iscrizione - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>)	46
▪ Articolo 15 (<i>Riconoscimento in regime di stabilimento - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	47
▪ Articolo 16 (<i>Domanda di riconoscimento - Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	49
▪ Articolo 17 (<i>Riconoscimento del tirocinio professionale - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	51
▪ Articolo 18 (<i>Certificazione dei cicli di formazione - Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	53
▪ Articolo 19 (<i>Titoli di formazione assimilati - Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	55
▪ Articolo 20 (<i>Condizioni per il riconoscimento professionale - Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	56
▪ Articolo 21 (<i>Misure compensative - Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>)	57
▪ Articolo 22 (<i>Ripetizioni delle misure compensative - Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	59
▪ Articolo 23 (<i>Esecuzione delle misure compensative - Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	60
▪ Articolo 24 (<i>Oneri relativi alla tessera professionale europea - Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	61
▪ Articolo 25 (<i>Abrogazioni</i>)	62
▪ Articolo 26 (<i>Riconoscimento automatico - Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	64

▪ Articolo 27 (<i>Formazione di medici e chirurghi - Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	66
▪ Articolo 28 (<i>Formazione medica specialistica - Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	67
▪ Articolo 29 (<i>Diritti specifici acquisiti dei medici specialisti - Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	68
▪ Articolo 30 (<i>Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale - Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	69
▪ Articolo 31 (<i>Titoli di formazione di infermiere in Polonia e Romania - Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	71
▪ Articolo 32 (<i>Formazione di odontoiatri e veterinari - Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	72
▪ Articolo 33 (<i>Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri - Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	73
▪ Articolo 34 (<i>Formazione del medico veterinario - Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	75
▪ Articolo 35 (<i>Formazione di ostetrica - Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	76
▪ Articolo 36 (<i>Riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica - Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	77
▪ Articolo 37 (<i>Esercizio dell'attività di ostetrica - Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	78
▪ Articolo 38 (<i>Diritti acquisiti specifici alle ostetriche - Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	79
▪ Articolo 39 (<i>Formazione dei farmacisti - Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	80

▪ Articolo 40 (<i>Esercizio dell'attività di farmacista - Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	81
▪ Articolo 41 (<i>Formazione degli architetti - Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	82
▪ Articolo 42 (<i>Deroghe nella formazione degli architetti - Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	84
▪ Articolo 43 (<i>Riconoscimento di specifici titoli acquisiti dagli architetti - Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	86
▪ Articolo 44 (<i>Riconoscimento automatico delle qualifiche professionali - Introduzione di un nuovo capo nel titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	88
▪ Articolo 45 (<i>Disposizioni finali - Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i>).....	90
▪ Articolo 46 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	92

Schede di lettura

INTRODUZIONE

Lo schema di decreto legislativo A.G. 239 (Recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)) è adottato in attuazione della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014).

L'articolo 1 della legge n. 114, in particolare, delega il Governo ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di carattere generale di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.

La direttiva 2013/55/UE – per la quale la legge n. 114 non prevede specifici, ulteriori principi e criteri direttivi – è inserita nell'allegato B.

Gli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese nell'allegato B debbono essere trasmessi alle Camere, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

QUADRO NORMATIVO

L'attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali

Il Trattato dell'Unione Europea assicura la libera circolazione dei lavoratori e, in particolare, disciplina il **diritto di stabilimento** che investe qualsiasi attività di lavoro svolta in regime di non subordinazione e in modo stabile.

Il diritto di stabilimento ricorre nei casi in cui un professionista qualificato intende esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui ha ottenuto la qualifica professionale. Tuttavia, poiché ogni Stato membro può subordinare l'accesso a una determinata professione al possesso di una qualifica professionale specifica, che può variare negli Stati a seconda dei rispettivi ordinamenti, la qualifica ottenuta nel proprio Stato di origine potrebbe non essere sufficiente sul territorio di un altro Stato membro.

Questo potrebbe costituire un impedimento alla libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea. Ecco perché l'UE ha da tempo introdotto norme che regolano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri.

La **direttiva 2005/36/CE**, si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che vogliono esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione Europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. La professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è stato qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili.

Nei paesi in cui la professione non è regolamentata, il titolare della qualifica professionale acquisita in un altro Paese non deve chiederne il riconoscimento e può esercitare la professione liberamente alle medesime condizioni vevoli per i cittadini dello Stato membro in questione. Dovrà, però, dimostrare che ha esercitato la professione nello Stato membro di provenienza

La direttiva del 2005 ha consolidato un sistema di riconoscimento reciproco che inizialmente era basato su 15 direttive. L'Italia è stato il primo Paese comunitario a trasporre la direttiva nell'ordinamento interno.

Il provvedimento di recepimento della direttiva, il **decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206**, ha sostituito, abrogando in tutto o in parte, la normativa nazionale che regolava la materia dei riconoscimenti professionali.

La definizione di **professioni "regolamentate"** è fornita - insieme alla altre previste del provvedimento - dall'art. 4 del citato decreto: 1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.

Sulla base della direttiva e del decreto di recepimento del 2007, il cittadino UE può esercitare la professione in altro Stato membro:

- sia in regime di stabilimento;
- che come libera prestazione di servizi.

La nozione di **libera prestazione di servizi** non ha una specifica definizione normativa. La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea la connota come nozione residuale rispetto a quella di stabilimento e che ha come caratteristica fondamentale la *temporaneità e l'occasionalità della prestazione* stessa.

La **libera prestazione di servizi** (novità della direttiva 2005/36/CE rispetto alla precedente disciplina), permette al cittadino l'esercizio temporaneo e occasionale della propria professione in qualsiasi Stato dell'UE, **senza necessità di dover ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale** (artt. 9-15, D.Lgs. 206); una *verifica preliminare* della qualifica è prevista solo in relazione a prestazioni nel settore della sicurezza e della sanità pubblica (art. 11). In capo al cittadino sono previsti specifici adempimenti informativi in occasione del *primo spostamento* sul territorio dello Stato ospitante (**dichiarazione preventiva**) relativi al tipo di prestazione da svolgere e alla copertura assicurativa per la responsabilità professionale; il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, dall'autorità amministrativa, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità. Nel solo caso in cui si tratti di *professione non regolamentata* nel Paese di provenienza, lo Stato membro ospitante può richiedere al libero prestatore di certificare un periodo di **2 anni di esperienza** professionale, maturata nel

corso dei dieci anni precedenti alla prestazione di servizi per la quale si presenta la dichiarazione, e di avere uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione.

Ai fini dell'esercizio di una professione in **regime di stabilimento** - il decreto legislativo 206/2007 ripropone la disciplina già consolidata dal precedente diritto comunitario.

Il professionista **legalmente stabilito** è il cittadino UE che, avendo soddisfatto tutti i requisiti per esercitare una professione nello Stato membro di residenza (diverso da quello in cui ha ottenuto la qualifica) ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da parte delle autorità di detto Stato (*tale definizione non è tuttavia contenuta nel decreto di recepimento, v. ora art. 4 dello schema in esame*).

In base al D.Lgs. 206 i regimi che regolano i **“riconoscimenti professionali”** sono di tre tipi:

- un regime generale di riconoscimento (artt. 18-26) non automatico ma basato sul confronto tra i percorsi formativo - professionali previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di “differenza sostanziale” tra i diversi livelli di qualifica (previsti dall’art. 19 del decreto), di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento di durata non superiore a tre anni). Condizioni del riconoscimento sono: che il titolo (o l’attestato) sia stato rilasciato da una autorità competente; che detto titolo certifichi il possesso di un livello di qualifica almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalla normativa nazionale; l’accesso alla professione regolamentata in Italia può, inoltre, essere anche riconosciuto se il richiedente, in possesso dei requisiti sopracitati, abbia esercitato a tempo pieno per due anni nel corso dei precedenti dieci;
- un regime basato sull’esperienza professionale maturata nello Stato membro d’origine (artt. 27-30). Il sistema si applica ad attività di tipo artigianale, commerciale o industriale specificatamente indicate nell’Allegato IV del decreto e prevede un riconoscimento automatico se sono rispettate le condizioni espressamente previste per le singole categorie professionali (si prendono in considerazione elementi quali la durata, il tipo di esperienza professionale, come lavoratore autonomo o dipendente, la formazione pregressa).
- un regime di riconoscimento automatico dei titoli di formazione per un limitato numero di professioni settoriali sulla base dell’avvenuta armonizzazione delle condizioni minime di formazione (si tratta delle 7 professioni elencate all’allegato V al decreto legislativo:

medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto) tale regime prevede che l'autorità competente dello Stato membro ospitante non può richiedere documenti che specifichino la formazione acquisita;

Alla **disciplina comune** e a quella **specificata** relativa alle singole professioni per le quali è previsto il riconoscimento automatico è dedicata la **seconda parte del D.Lgs. 206 (artt. 31-58)**. A tale automatismo sono previste specifiche **deroghe** che giustificano il ricorso al regime generale di riconoscimento; tali deroghe sono possibili, ai sensi dell'art. 10 della direttiva, anche in presenza di una *ragione specifica ed eccezionale* per cui i richiedenti non soddisfano le condizioni generali del riconoscimento (tale ultima previsione dell'art. 10 non è tuttavia stata recepita nell'art. 18 del D.Lgs. 206);

Ai fini del riconoscimento, il decreto legislativo 206/2007 individua, in ragione dei diversi settori professionali, le **Autorità competenti** a ricevere le domande e a prendere le relative decisioni (art. 5). In particolare, tali autorità sono individuate: nella Presidenza del Consiglio per le attività che riguardano il settore sportivo, il settore turistico e, salvo eccezioni, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione; nei diversi Ministeri competenti per lo specifico settore; nel Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in ordini, collegi, albi, registri o elenchi; nelle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

In attuazione della direttiva, il D.Lgs. 206/2007 prevede una stretta **collaborazione amministrativa** - con scambio di informazioni anche per via telematica - tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine (art. 8).

Tale collaborazione avviene anche attraverso:

- la designazione del Dipartimento per le politiche europee come Coordinatore nazionale presso la Commissione europea - che dovrà promuovere l'applicazione uniforme della direttiva da parte delle autorità competenti - e come Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti previsti dal decreto legislativo;
- la creazione di piattaforme comuni ovvero l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione;

- lo scambio di informazioni, anche per via telematica, tra le autorità amministrative competenti (per l'Italia i diversi ministeri) che possono riguardare anche le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento (gli ordini e collegi professionali competenti, se esistenti, devono dare comunicazione all'autorità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio della professione).
- la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri nel Comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Le iniziative dell'UE in materia di qualifiche professionali

Per agevolare il riconoscimento delle qualifiche professionali nell'UE la Commissione europea ha proceduto alla creazione di:

- una banca dati delle professioni regolamentate coperte dalla direttiva 2005/36/CE; che contiene informazioni su quali professioni sono regolamentate in quali Paesi e da quali autorità, sui titoli e sulle qualifiche; la banca dati a breve dovrebbe contenere anche la descrizione puntuale dei requisiti di accesso e della formazione richiesta;
- uno strumento elettronico multilingue (cd. I.M.I., Internal Market Information) utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei 28 Stati membri dell'UE in relazione a tutte le direttive del mercato interno; il sistema è stato sviluppato dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri (secondo quanto stabilito dal Regolamento 1024/2012/UE) per rendere più facile e più rapida la cooperazione amministrativa tra autorità competenti degli Stati membri, contribuendo in tal modo ad accelerare le procedure e riducendo i costi dovuti alle attese.
- un gruppo dei coordinatori nazionali, al quale partecipa anche un rappresentante della Commissione europea.

Il gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali è stato istituito con decisione della Commissione europea del 19 marzo 2007. Il gruppo, presieduto dalla Commissione, è incaricato di svolgere le seguenti funzioni:

- a) avviare una cooperazione fra le autorità degli Stati membri e la Commissione sulle questioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- b) sorvegliare l'evoluzione delle politiche che presentano un impatto sulle professioni regolamentate per quanto riguarda le qualifiche;

c) facilitare l'attuazione della direttiva 2005/36/CE, in particolare tramite l'elaborazione di documenti di interesse comune, ad esempio orientamenti interpretativi;

d) realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche nei settori di cui ai punti precedenti.

La revisione del quadro normativo europeo sul riconoscimento delle qualifiche: la nuova direttiva 2013/55/CE

Nell'ambito delle iniziative volte a completare e rafforzare il mercato interno, la direttiva 2013/55/CE, di modifica della direttiva 2005/36/CE, ha introdotto **numerose modifiche** alla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione.

La direttiva discende dalla necessità - emersa da valutazioni effettuate dalla Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva 2005/36/CE - di **rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali** quali la complessità delle prassi e le irregolarità amministrative, i ritardi nelle procedure di riconoscimento e le resistenze corporative a livello nazionale.

Tra i punti più qualificanti della nuova disciplina si segnalano:

- l'introduzione di una **tessera professionale europea (E.P.C.)** volta a facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite nell'UE; **inizialmente, l'EPC sarà disponibile solo per alcune professioni** selezionate che presentano una elevata mobilità e che figurano tra quelle per le quali è stato manifestato interesse;
- **l'accesso parziale** ovvero la possibilità per il professionista di esercitare in uno Stato membro l'attività solo nel settore per cui è pienamente qualificato nello Stato di origine, evitando l'obbligo di misure compensative;
- un **migliore accesso alle informazioni** relative al riconoscimento delle qualifiche professionali mediante il ricorso a punti di contatto unici istituiti nel quadro della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno;
- il **riconoscimento del tirocinio professionale** svolto in altro Stato membro, a condizione che si attenga alle specifiche **linee guida** pubblicate per ogni professione;
- il **superamento della comparazione dei soli livelli di qualifica** ai fini del riconoscimento professionale (andranno considerate anche le conoscenze e le abilità acquisite con l'esperienza professionale o mediante formazione permanente);

- la **riduzione da due anni a un anno** dell'esperienza professionale richiesta per esercitare una **prestazione temporanea e occasionale** in altro Paese membro;
- la revisione dei **requisiti minimi di formazione delle professioni settoriali** per i quali vige attualmente il riconoscimento automatico (medico, infermiere, ostetrica, odontoiatra, veterinario, farmacista e architetto);
- una diversa considerazione dei **livelli di qualifica ai fini del diritto di stabilimento**;
- la **possibilità di computare i crediti formativi nella durata di un programma di studio** sulla base del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti formativi (*European Credit Transfer and Accumulation System*, ECTS). Tali crediti sono già utilizzati da una larga parte degli istituti di insegnamento superiore dell'Unione e il loro impiego sta diventando pratica comune anche per i corsi che consentono di conseguire le qualifiche richieste per l'esercizio di una professione regolamentata.. Un credito ECTS corrisponde a 25-30 ore di studio, mentre per il completamento di un anno accademico sono di norma richiesti 60 crediti.
- l'introduzione di un **meccanismo di allerta** in base al quale le autorità competenti dei singoli Stati membri saranno tenute a segnalare alle proprie omologhe degli altri Stati membri i nominativi dei professionisti che lavorano in ambito sanitario (e che esercitano attività relative all'istruzione dei minori, tra cui l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia) cui è stato vietato, da un'autorità pubblica o un tribunale, di esercitare, anche temporaneamente, la professione;
- la creazione di un **quadro di formazione comune e di verifiche professionali comuni** allo scopo di estendere il riconoscimento automatico a nuove professioni;
- la **possibilità**, per la Commissione UE, **di aggiornare la lista delle attività artigianali** per le quali è sancito il riconoscimento automatico sulla base della sola esperienza professionale;
- la trasformazione dei punti di contatto nazionali in **centri di assistenza**, con la creazione di sportelli fisici che forniscono informazione, consulenza e assistenza ai cittadini;
- la previsione di un **processo di trasparenza** con il quale ogni Stato membro dovrà esaminare la propria disciplina sulle professioni per verificare che non sia discriminatoria.

CONTENUTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Introduzione

Lo schema di decreto legislativo in esame (A.G. 239) costituisce **attuazione della direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali**.

Tale direttiva modifica la precedente direttiva 2005/36/CE nonché il regolamento (UE) 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

Finalità dell'intervento è quello di **garantire a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro di esercitare in Italia tale professione in condizioni di parità con i cittadini italiani**.

In deroga a tale principio generale, si prevede la possibilità di introdurre specifici requisiti e condizioni purché di natura non discriminatoria e rispettose del principio di necessità e proporzionalità.

Lo schema di decreto in esame – composto da **45 articoli** - modifica ed integra numerose disposizioni del **decreto legislativo 9 novembre 2007**, n. 206 - di attuazione della precedente direttiva qualifiche 2005/36/CE - sostanzialmente intervenendo nei soli settori bisognosi di adeguamento alla disciplina della nuova direttiva 2013/55/UE (per i cui principali profili innovativi, v. sopra *Quadro normativo*).

La direttiva è entrata in vigore il 17 gennaio 2014; gli Stati devono **recepirla entro il 18 gennaio 2016**.

Lo schema A.G. 239 è stato trasmesso alle Camere il 14 novembre 2015 e le **Commissioni riunite** Giustizia e Attività produttive dovranno esprimere il prescritto parere **entro il 25 dicembre 2015**.

Articolo 1
(Oggetto - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 1 **integra** la formulazione dell'**art. 1 del decreto legislativo n. 206/2007 ampliandone l'oggetto**, come previsto dall'art. 1, punto 1, della nuova direttiva 2013/55.

Attualmente, l'art. 1 del decreto stabilisce che il decreto disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

Il comma aggiuntivo *1-bis* estende tale oggetto in relazione:

- alla introdotta **tessera professionale europea** e alla possibilità di **accesso parziale** a una professione regolamentata (v. art. 6 dello schema in esame, che introduce nel D.Lgs. 206 gli artt. da *5-bis* a *5-septies*);
- alla nuova disciplina sul **riconoscimento del tirocinio** compiuto da un cittadino italiano in altro Stato membro della UE (v. artt. 21, 22 e 23 dello schema, di modifica degli artt. 22, 23 e 24 del D.Lgs. 206).

Articolo 2

(Ambito di applicazione - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 2 aggiunge due commi all'art. 2 del D.Lgs. 206, integrandone **l'ambito di applicazione** (v. art. 1, punto 2, dir. 2013/55).

Il vigente art. 2 del D.Lgs. 206/2007 stabilisce che la disciplina del decreto si applica ai cittadini degli Stati membri che vogliono esercitare sul territorio italiano, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

Tale ambito applicativo è, anzitutto, **esteso ai cittadini italiani che hanno svolto il tirocinio professionale in altro Stato membro** (*comma 1-bis*).

Inoltre, si prevede **l'applicazione della disciplina sulla tessera professionale** europea:

- ai cittadini italiani in possesso di qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;
- ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche anche in altro Stato membro (oltre all'Italia);
- ai cittadini della UE legalmente stabiliti nel nostro Paese che richiedono tale tessera per l'esercizio della libera prestazione di servizi (oggetto del Titolo II del D.Lgs. 206) o del diritto di stabilimento in altro Stato membro (di cui al Titolo III del D.Lgs. 206) (*comma 1-ter*).

Articolo 3

(Effetti del riconoscimento - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 3 è disposizione di **coordinamento**, che integra la formulazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 206 relativo agli **effetti del riconoscimento** (art. 1, punto 4, dir 2013/55).

Tale principale effetto è quello di accedere, se in possesso dei requisiti previsti, alla professione corrispondente per la i cittadini membri dell'Unione sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano (art. 3, comma 1, del decreto). Ai fini del riconoscimento, la professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili (art. 3, comma 2, del decreto).

La disposizione **fa salva**, al citato comma 2, **la disciplina dell'accesso parziale ad un'attività professionale** (prevista dal nuovo art. 5-*septies* del decreto legislativo, v. art. 6 dello schema).

Articolo 4
(Definizioni - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 4 del provvedimento interviene sull'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 206, modificando e integrando il **catalogo delle "definizioni"** ivi contenute, in adeguamento delle previsioni della direttiva 2013/55 (art. 1, punto 3).

Il vigente art. 4, comma 1, del D.Lgs. 206/2007 prevede le seguenti definizioni:

a) «professione regolamentata»: 1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.

b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;

c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;

d) «autorità competente»: qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonchè a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;

e) «formazione regolamentata»: la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi delle leggi 845/1978 e 56/1987 nonchè qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi

completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge;

f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione;

g) «tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente;

h) «prova attitudinale»: un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata.

i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente: 1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale; 2) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato; 3) la funzione di dirigente responsabile di uno o più reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche;

l) «Stato membro di stabilimento»: lo stato membro dell'Unione europea nel quale il prestatore è legalmente stabilito per esercitarvi una professione;

m) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali;

n) «piattaforma comune»: l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali.

Le modifiche riguardano:

- la definizione di **formazione regolamentata** (*lett. e*), da cui è soppresso il superfluo riferimento alla formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi delle leggi 845/1978 (*Legge-quadro in materia di formazione professionale*) e 56/1987 (*Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro*), quest'ultima in gran parte abrogata;
- la definizione di **esperienza professionale** (*lett. f*), integrata in relazione anche al possibile esercizio della professione a tempo parziale;
- la definizione di **prova attitudinale** (*lett. h*), per cui si chiarisce trattarsi di una verifica (anziché un controllo) da parte delle autorità competenti che - oltre alle conoscenze professionali - riguarda anche

le competenze e le abilità professionali del richiedente il riconoscimento.

L'art. 4 dello schema di decreto, oltre a **sopprimere l'attuale lettera n)** - riferita alla definizione di **“piattaforma comune”**, istituto abrogato dall'art. 25 dello schema - aggiunge **nuove definizioni**, per coordinamento con le modifiche introdotte alla disciplina del decreto legislativo. Si tratta delle seguenti:

- **tirocinio professionale** (*lett. n-bis*), definito come un periodo di pratica professionale svolta sotto supervisione in forma sia di tirocinio curriculare che extracurriculare o, dove previsto, anche in apprendistato;
- **tessera professionale europea** (*lett. n-ter*), definita come un certificato elettronico che attesta che il professionista possiede tutti i requisiti sia per il riconoscimento della qualifica professionale a fini di stabilimento nel territorio dello Stato sia per la prestazione di servizi, anche in via temporanea e occasionale, nello stesso territorio;
- **apprendimento permanente** (*lett. n-quater*), definita come l'intero complesso di istruzione, formazione e apprendimento professionale intrapresi nel corso della vita che contribuiscono al miglioramento delle conoscenze e competenze globali professionali, tra cui può essere compresa l'etica professionale;
- **motivi imperativi di interesse generale** (*lett. n-quinquies*) ovvero i motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della C.G.U.E. (Corte di giustizia dell'Unione europea);
- **sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti, ECTS** (*European Credit Transfer and Accumulation System* (*lett. n-sexies*), definito come il sistema dei crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello *Spazio europeo dell'istruzione superiore*; sostanzialmente, sarà possibile sulla base del citato sistema europeo, calcolare nella durata del programma di studio i crediti formativi accumulati.

La definizione dei crediti nell'istruzione superiore può essere basata su diversi parametri, quali il carico di lavoro per studente, i risultati dell'apprendimento e le ore di contatto.

ECTS è un sistema di trasferimento di crediti universitari, fondato sulla trasparenza dei piani di studio degli studenti e sull'assegnazione di crediti per il carico di lavoro svolto. L'obiettivo è garantire il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti durante i periodi di mobilità all'estero, con un sistema chiaro ed efficace adottato anche dalle altre università europee.

L'ECTS è stato introdotto nel 1989¹ nell'ambito del programma Erasmus, oggi parte del programma Socrates. ed è l'unico sistema di crediti che sia stato testato ed usato con successo in Europa.

Esso è stato inizialmente concepito per il trasferimento dei crediti. Il sistema facilitava il riconoscimento di periodi di studio all'estero, aumentando così la qualità ed il volume della mobilità studentesca in Europa. Negli ultimi anni l'ECTS si è evoluto in un sistema di accumulazione, da utilizzare a livello istituzionale, regionale, nazionale ed europeo.

- **legalmente stabilito** (*lett. n-septies*), è il cittadino UE legalmente stabilito nello Stato membro di residenza che ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da parte delle autorità di detto Stato; è precisato agli stessi fini che il cittadino legalmente stabilito non deve essere soggetto a divieti anche temporanei dell'esercizio della professione sul territorio nazionale; possono essere riconosciuti come legalmente stabilito anche il lavoratore autonomo e il lavoratore dipendente;
- **professionista pienamente qualificato** (*lett. n.-octies*) è quello che esercita stabilmente nel Paese di origine la professione oggetto di accesso parziale sul territorio nazionale (l'accesso parziale è previsto dal nuovo art. 5-septies, introdotto nel D.Lgs. 206 dall'art. 6 dello schema in esame).

Si segnala che le ultime due definizioni (“legalmente stabilito” e “professionista pienamente qualificato”) non sono contenute nella direttiva del 2013.

La relazione illustrativa sul punto precisa, soltanto in relazione alla prima definizione, mutuata da quella fornita dalla Commissione europea, che l'introduzione di cittadino Ue “legalmente stabilito” deriva da esigenze di “maggiore chiarezza interpretativa”.

¹ Cfr. http://www.crui.it/crui/ects/cosa_e.htm

Articolo 5

(Autorità competenti per il riconoscimento - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 5 **amplia il novero delle Autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali** - includendovi il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'Interno, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Comitato olimpico nazionale, ciascuno per le professioni di competenza esplicitamente enunciate - **e attribuisce contemporaneamente alle stesse Autorità le competenze per la procedura di rilascio della tessera professionale europea** (disciplinata dal successivo articolo 6).

L'articolo in esame **modifica in più punti l'articolo 5 del D.Lgs. n. 206/2007**, - che individua le Autorità competenti: al **riconoscimento delle qualifiche professionali** per l'esercizio della libera prestazione di servizi; al riconoscimento dei **titoli di formazione** (di cui, rispettivamente, al titolo II e al titolo III, capi II e IV del medesimo D.Lgs. n. 206).

In particolare, con una modifica al **comma 1** dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 206/2007:

- conferma la competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, al riconoscimento per tutte le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, **ma esclude quelle di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara** che, invece, **attribuisce al Comitato olimpico nazionale italiano** (*modifica alla lettera a) e nuova lettera f-septies*)
- per le **attività che riguardano il settore turistico sopprime la competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo** (ora Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport), (*soppressione della lettera b)*) e contestualmente assegna tale competenza al Ministero per i beni, le attività culturali ed il turismo.

Si segnala al riguardo che – ai sensi della legge 24 giugno 2013, n. 71, articolo 1, comma 2 - le competenze in materia di turismo sono passate dalla Presidenza

del Consiglio dei Ministri al Ministero per i beni e le attività culturali, che assume la denominazione Ministero dei beni, e delle attività culturali e del turismo. La modifica costituisce dunque un adeguamento alla normativa già vigente.

Si segnala, peraltro, al riguardo, che ai sensi del **comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 206/2007, (non modificato dallo schema di D.Lgs. in esame)** per le attività di cui al titolo III, capo III, del D.Lgs., tra le quali rientrano (nella Lista III dell'allegato IV, articolo 30) le guide accompagnatrici ed interpreti turistici, **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti a individuare l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.**

Ai sensi dell'articolo 117 Cost., la materia turismo rientra nella competenza legislativa residuale regionale, mentre la materia delle professioni rientra fra le materie di legislazione concorrente (regionale e statale).

La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, sottratto il settore delle professioni turistiche alla materia «turismo» per farlo confluire nella materia «professioni».

La **Corte costituzionale nella sentenza n. 222 del 2008** - richiamata dalla successiva sentenza n. 271/2009, p. 2.1 in diritto, «*ritiene che, quale che sia il settore in cui una determinata professione si espliciti, la determinazione dei principi fondamentali della relativa disciplina spetta sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.*»; e aggiunge che «*l'attribuzione della materia delle professioni alla competenza concorrente dello Stato [...] prescinde [...] dal settore nel quale l'attività professionale si esplicita e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente con i principi dell'ordinamento comunitario*» (p. 7 in diritto).

Il **D.Lgs. n. 206/2007**, peraltro, all'**articolo 59**, non oggetto di modifica da parte dello schema di D.Lgs. in esame, dispone che con DPCM, sentito il Dipartimento per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico.

Peraltro, il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al D.Lgs. n. 79/2011, definisce, all'articolo 6, **professioni turistiche** quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

- attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento della professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore (*integrazione alla lettera l*);

- attribuisce al Ministero dello sviluppo economico la competenza per il riconoscimento della professione di consulente in proprietà industriale e per quella di agente immobiliare (*nuova lettera l-bis*);
- attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la competenza per il riconoscimento della professione di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine (*nuova lettera l-ter*);
- attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza per il riconoscimento della professione di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante (*nuova lettera l-quater*);
- attribuisce al Ministero dell'interno la competenza per il riconoscimento delle professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonché delle professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo (*nuova lettera l-quinquies*);
- attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la specifica competenza nella professione di spedizioniere doganale/doganalista (*lettera I-sexies*)).

Inoltre, introduce un nuovo comma *2-bis* nell'**articolo 5 del D.Lgs. n. 206**, secondo il quale le autorità competenti, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresì **autorità responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea**.

Il nuovo comma specifica che, per la professione di guida alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport è, inoltre, autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di **tessera professionale europea** qualora vi siano più autorità regionali competenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015.

Lo schema di decreto legislativo interviene anche sulla **disciplina transitoria** contenuta nel comma 3 dell'articolo 5 - secondo la quale, nelle more dell'individuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche concernenti le attività di cui al titolo III, capo III, del D.Lgs. - sono i Ministeri i soggetti competenti a provvedere sulle domande di riconoscimento.

Articolo 6

(Tessera professionale europea - Introduzione degli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'**articolo 6**, in attuazione dell'art. 1, punto 5, della direttiva 2013/55, introduce nel decreto legislativo del 2007 gli **articoli da 5-bis a 5-quinquies** volti a disciplinare il nuovo istituto **della tessera professionale europea**. Si prevede:

- una tessera professionale europea, già disponibile per alcune specifiche professioni (articoli 5-bis e 5-ter)
- una tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi inerenti a professioni regolamentate in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che beneficiano (articolo 5-quater) o meno (articolo 5-quinquies) del riconoscimento automatico.

Conseguentemente, la riforma inserisce norme volte a prevedere l'aggiornamento tempestivo del fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea (articolo 5-sexies).

Infine, si introducono norme sull'**accesso parziale ad un'attività professionale** (articolo 5-septies).

La **tessera professionale europea** L'EPC (*European Professional Card*) o TPE (*Tessera professionale europea*) è prevista agli **articoli da 4-bis a 4-sexies della direttiva 2005/36/CE**, introdotti dalla nuova direttiva 2013/55. E' uno strumento di semplificazione, *alternativo all'ordinaria procedura*, per il riconoscimento delle qualifiche professionali e sarà inizialmente disponibile per le professioni di infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare. L'EPC – afferma la relazione illustrativa - si sostanzia in un **certificato elettronico** che le autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante si scambieranno **tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI)** e potrà essere richiesta sia per la prestazione temporanea e occasionale e di servizi, sia per l'esercizio dell'attività in regime di stabilimento. Si ricorda che il Sistema IMI è lo strumento obbligatorio per lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione a tutte le direttive del mercato interno, sviluppato dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri in relazione agli obblighi di cooperazione amministrativa e di assistenza reciproca a cui devono attenersi gli stessi Stati secondo quanto stabilito dal **Regolamento 1024/2012/UE**. L'IMI è uno strumento informatico multilingue che rende più facile e più rapida la cooperazione amministrativa tra autorità competenti degli Stati membri, contribuendo in tal modo ad accelerare le procedure e riducendo i costi dovuti alle attese. Il Sistema IMI viene utilizzato per

applicare quanto previsto per la cooperazione amministrativa, nonché, tra le altre, dalla **direttiva “servizi**. Nel corso del 2015, l'obbligo di cooperazione amministrativa tramite il *software* IMI verrà esteso anche alla direttiva appalti e la direttiva per il rientro in patria di beni culturali illecitamente trafugati. Il sistema IMI viene utilizzato dalle autorità dei 28 Stati membri dell'UE nonché Liechtenstein, Norvegia e Islanda (SEE) competenti per l'applicazione delle disposizioni.

L'articolo 4-*bis* della **direttiva n. 2005/36/CE**, come introdotto dalla Direttiva 2013/55/UE, al paragrafo 1, dispone che **gli Stati membri sono tenuti** a rilasciare una tessera professionale europea ai titolari di una qualifica professionale, su richiesta degli stessi **e a condizione che la Commissione abbia adottato i relativi atti di esecuzione**.

Nel **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983** del 24 giugno 2015 si afferma che la Commissione – con la partecipazione delle parti interessate e degli Stati membri - ha effettuato una valutazione sull'opportunità di introdurre la tessera professionale europea per medici, infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine, agenti immobiliari e ingegneri, giungendo alla conclusione che **la tessera professionale europea dovrebbe essere introdotta per cinque professioni (infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare)**.

Per le professioni selezionate, sussistono le condizioni previste per l'applicazione uniforme della TPE, relative alla mobilità attuale e potenziale, **all'esistenza di una regolamentazione della professione** negli Stati membri e all'interesse manifestato dalle parti interessate.

Sull'introduzione della tessera professionale europea per medici, ingegneri, infermieri specializzati e farmacisti specializzati è invece necessaria – osserva la Commissione - una valutazione più approfondita in relazione alla sussistenza delle condizioni per l'applicazione uniforme della TPE.

In particolare, l'articolo 6 del provvedimento introduce nel D.Lgs. n. 206/2007 il nuovo **articolo 5-bis** – che disciplina la **Tessera professionale europea (TPE)**. L'articolo dispone che per le professioni di:

- a) **infermiere responsabile dell'assistenza generale;**
- b) **farmacista;**
- c) **fisioterapista;**
- d) **guida alpina;**
- e) **agente immobiliare**

è possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorità competenti al rilascio delle qualifiche professionali corrispondenti (le autorità individuate dall'articolo 5 del D.Lgs., anch'esso novellato dallo schema di D.Lgs. in esame, v. art. 5) (*comma 1*).

Tali autorità gestiscono la richiesta in base al Reg. (UE) n. 2015/983, sulle procedura di rilascio della tessera professionale europea, attraverso il **Sistema di informazione del mercato interno (IMI)** di cui al Reg. (UE) n. 1024/2012 (*comma 2*).

Dal punto di vista della procedura per il rilascio della TPE, il citato **regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983** prevede la presentazione *on line* della domanda di tessera professionale europea (articolo 3) e lo strumento *online*, fornito dalla Commissione, chiede l'assenso esplicito del richiedente al trattamento dei dati personali **tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI)**, con l'apertura automatica dunque di un **fascicolo IMI on line**.

Inoltre, il nuovo articolo 5-bis dispone che i soggetti di cui al comma 1-*ter* dell'art. 2 ovvero:

- i cittadini italiani in possesso di qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;
- i cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche anche in altro Stato membro;
- i cittadini della UE legalmente stabiliti nel nostro Paese

che siano titolari di una qualifica professionale di infermiere responsabile dell'assistenza generale; farmacista; fisioterapista; guida alpina; agente immobiliare – che vogliano effettuare una libera prestazione di servizi o vogliano esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro - **possono scegliere di presentare domanda per la tessera professionale europea ovvero ricorrere alle ordinarie procedure** sul riconoscimento delle qualifiche professionali (comma 3).

L'articolo 5-*bis* dispone inoltre che, nel caso in cui gli stessi cittadini sopraindicati intendano prestare in un altro Stato membro **servizi temporanei ed occasionali diversi** da quelli contemplati all'**articolo 11** del medesimo D.Lgs. n. 206 (cioè servizi relativi a professioni regolamentate che non attengono alla materia della **pubblica sicurezza o della sanità pubblica**), l'autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali rilascia la **tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi** (ai sensi di quanto disposto dai successivi nuovi articoli 5-*ter* e 5-*quater*).

In questo caso, la tessera professionale europea sostituisce la dichiarazione preventiva in caso di spostamento per la prima volta sul territorio nazionale da un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 206 (comma 4).

Si ricorda che il **D.Lgs. n. 206**, reca agli **articoli 10-15**, inseriti nel Capo II del Titolo II del D.Lgs., sulla libera prestazione dei servizi nel territorio dell'UE, la disciplina degli adempimenti per l'esercizio della **prestazione di servizi temporanea e occasionale**.

In particolare, l'articolo 10 prevede che **il prestatore che si sposta** per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a informare in anticipo l'autorità competente al riconoscimento delle qualifiche ai

sensi dell'articolo 5 con una **dichiarazione preventiva scritta**, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. La dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro.

Qualora i titolari di una qualifica professionale intendano stabilirsi in un altro Stato membro o fornire servizi a norma dell'articolo 11 (dunque **servizi temporanei ed occasionali relativi a professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non beneficiano del riconoscimento automatico**), l'autorità competente completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui ai successivi articoli 5-ter e 5-quinquies. In tal caso, **la TPE è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante**, conformemente alle disposizioni della normativa europea vigente. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della TPE non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se esistono dei requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della TPE per quella professione (comma 5).

In nuovo **articolo 5-ter** disciplina le modalità procedurali per la presentazione della **domanda di tessera professionale europea e creazione del fascicolo IMI**, disponendo che essa possa essere presentata **esclusivamente online**.

Si ricorda in proposito che l'articolo 4-ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva del 2013 consente agli Stati membri anche la presentazione di domande scritte.

I nuovi articoli 5-quater e 5-quinquies disciplinano, rispettivamente, le modalità di acquisizione della TPE relative alle prestazioni temporanee e occasionali diverse o rientranti nell'art. 11 del decreto legislativo.

In particolare, l'**articolo 5-quater** disciplina la **TPE per la prestazione temporanea e occasionale di servizi** relativi a professioni regolamentate che non attengono alla materia della **pubblica sicurezza o della sanità pubblica**.

L'autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali, in qualità di Stato membro di origine, è tenuta a verificare la domanda e i relativi documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI e a

rilasciare allo stesso **la TPE entro 3 settimane**, secondo modalità che ricalcano testualmente l'articolo 4-*quater* della direttiva CE 2005/36, come inserito dalla Direttiva UE n. 2013/55/UE.

Si ricorda, in proposito, che - ai sensi di tale normativa - è ammesso ricorso sia avverso la decisione, sia avverso l'assenza di decisione dell'autorità competente sul rilascio della tessera professionale.

La tessera professionale europea è valida sull'intero territorio nazionale, per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.

Il nuovo **articolo 5-quinquies** disciplina la TPE per lo stabilimento e per la **prestazione temporanea e occasionale di servizi** relativi a professioni regolamentate che attengono alla materia della **pubblica sicurezza o della sanità pubblica** (di cui all'articolo 11 del D.Lgs.). La disposizione, che ricalca testualmente quanto richiesto dalla nuova direttiva, dispone che l'autorità competente, in qualità di Stato membro di origine, **verifica l'autenticità e la validità dei documenti** giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale **entro un mese** dal ricevimento della domanda di TPE o, nel caso di documenti mancanti, entro un mese dal ricevimento degli stessi. L'autorità competente trasmette immediatamente la domanda all'autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente voglia stabilirsi o verso il quale voglia effettuare la prestazione temporanea e occasionale di servizi, informando contestualmente il richiedente.

Le misure intraprese dall'autorità competente di origine sostituiscono la domanda di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

L'autorità competente decide secondo una specifica tempistica:

- per le attività elencate nell'allegato IV del D.Lgs., il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali (di cui all'articolo 27), ovvero per le attività per cui è ammesso il riconoscimento automatico, ovvero per i titoli professionali conformi al quadro comune di formazione o che richiedono prove di formazione comuni (di cui agli articoli 58-bis e 58-ter), l'autorità competente decide **entro un mese dal ricevimento della domanda;**
- per le citate attività di cui all'articolo 11, concernenti la verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore ai fini dell'esercizio temporaneo ed occasionale delle medesime attività, nonché per le attività di cui all'articolo 16 (per le quali si chiede il riconoscimento professionale in regime di stabilimento), **l'autorità competente, in qualità di Stato membro ospitante, decide entro**

due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, **se rilasciare una tessera professionale europea oppure chiedere** al titolare di una qualifica professionale **misure compensative** (previste dall'articolo 22 del D.Lgs., anch'esso oggetto di modifica dallo schema in esame).

Se l'autorità competente non adotta una decisione entro il termine stabilito ai o al richiedente non è data la possibilità di sostenere una prova attitudinale conformemente all'articolo 11, comma 4, **la tessera professionale europea si considera rilasciata** ed è inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al richiedente stesso.

L'autorità competente può estendere di due settimane il termine per il rilascio della tessera professionale europea, motivando la richiesta di proroga e informandone il richiedente. Tale proroga è ammessa per una volta sola e unicamente quando è strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.

Il nuovo articolo 5-sexies disciplina l'**elaborazione e l'accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea**.

La disposizione prevede che – nel rispetto della disciplina contenuta nel Codice della *privacy* (D.Lgs. n. 196/2003) – si provveda all'**aggiornamento tempestivo del** corrispondente **fascicolo IMI** dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o una restrizione, che hanno conseguenze sull'esercizio delle attività.

La norma stabilisce inoltre, in caso di emissione di un provvedimento restrittivo della libertà di esercizio della professione, che le autorità debbano informarne tempestivamente gli ordini o collegi professionali, che a loro volta ne danno comunicazione alle autorità di settore competenti al rilascio della TPE.

L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti in qualità di Stato membro d'origine e ospitante nel rispetto della disciplina sulla tutela della *privacy*; il titolare della tessera professionale europea ha diritto ad avere informazioni sul contenuto del proprio fascicolo. Nello stesso devono essere incluse le informazioni relative all'**esperienza professionale** nonché alle eventuali misure compensative superate.

Si osserva che il comma 8 del nuovo art. 5-sexies qualifica le autorità competenti come “autorità di controllo” ai sensi della normativa sulla privacy; si valuti l'opportunità di ricondurre tale competenza a quanto previsto dal richiamato articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero al responsabile del trattamento dei dati.

I soggetti interessati datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche), **possono verificare la validità di una tessera professionale europea** loro presentata, tramite accesso al fascicolo IMI, sulla base di procedure definite dalla Commissione europea.

Il nuovo **articolo 5-septies** disciplina l'**accesso parziale**. La disposizione – che ricalca pressoché integralmente le previsioni dell'art. 4-septies della direttiva 2005/36, come modificata dalla direttiva del 2013 - prevede che l'accesso parziale ad una attività professionale in Italia sia concesso solo se ricorrono, simultaneamente, le seguenti condizioni:

a) il professionista è **pienamente qualificato** per esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale;

b) vi sia l'**impossibilità di imporre misure compensative** che risulterebbero troppo onerose (per le eccessive differenze tra la professione esercitata nello Stato membro e quella regolamentata in Italia);

c) l'**attività** professionale può essere oggettivamente **separata** da altre attività che rientrano nella professione regolamentata in Italia.

Il considerando 7 della **direttiva 2013/55** rileva, sul punto, che “vi sono casi in cui, nello Stato membro ospitante, le attività interessate fanno parte di una professione con un ambito di attività più esteso che nello Stato membro di origine. Se le differenze tra ambiti di attività sono così vaste da esigere che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare le lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in presenza di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso parziale. Ciononostante, qualora vi siano motivi imperativi di interesse generale, quali definiti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella giurisprudenza concernente gli articoli 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e suscettibili di ulteriori evoluzioni, uno Stato membro dovrebbe poter rifiutare tale accesso parziale. Questo può essere il caso delle professioni sanitarie se hanno implicazioni sulla salute pubblica o sulla sicurezza dei pazienti”.

Il nuovo articolo prevede inoltre il **possibile rifiuto** all'accesso parziale in presenza di un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito (e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo).

Si ricorda che i *motivi imperativi di interesse generale* sono quelli riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. art. 4 dello schema in esame)

I commi successivi stabiliscono l'applicazione della relativa disciplina procedurale generale prevista dal D.Lgs. 206 per l'esame delle domande di stabilimento e per quelle ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza.

Si prevede, poi, sia il **diritto del professionista che beneficia dell'accesso parziale ad esercitare col titolo in uso nello Stato membro** di origine, che quello degli utenti a conoscere chiaramente l'ambito delle attività consentite a quest'ultimo.

Articolo 7

(Compiti del Dipartimento per le politiche europee - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 7 modifica i **compiti assegnati al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio**, previsti all'articolo 6 del D.Lgs. n. 206/2007, con riferimento al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Le disposizioni sono volte a dare attuazione all'articolo 1, n. 47 della **Direttiva 2013/55**, che modifica la direttiva 2005/36/CE, inserendo un nuovo articolo *57-ter* riguardante i Centri di assistenza, che **ciascuno Stato membro dovrà designare entro il 18 gennaio 2016**.

Le nuove disposizioni integrano i compiti del Dipartimento in quanto **Coordinatore nazionale presso la Commissione europea** e trasformano l'attuale Punto nazionale di contatto, istituito presso lo stesso Dipartimento, in **Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali**, assegnando a quest'ultimo le funzioni esercitate dalla precedente struttura.

Si ricorda che attualmente l'**articolo 6** del D.Lgs. n. 206/2007 attribuisce al Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti di Coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo (*comma 1*).

Il *comma 2* attribuisce al Coordinatore nazionale presso la Commissione europea il compito di promuovere l'applicazione uniforme del d.lgs. n. 206/2007 da parte delle autorità competenti per la sua attuazione, come individuate dall'articolo 5, nonché la circolazione delle informazioni utili ad assicurare il suo funzionamento, in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate.

Le suddette autorità competenti mettono a disposizione del Coordinatore le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del decreto da trasmettere alla Commissione europea, come previsto dall'articolo 60 della direttiva 2005/36/CE (*comma 3*).

In base al *comma 4*, al Punto di contatto vengono affidati i seguenti compiti:

- assicurare ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri tutte le informazioni utili ai fini dell'applicazione del decreto, con particolare riguardo alla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio;
- l'eventuale assistenza ai cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal decreto cooperando con le autorità competenti. Il Punto di contatto fornisce, su

richiesta della Commissione europea, le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata;

- la valutazione, insieme a un rappresentante delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza Stato-regioni, le questioni particolarmente rilevanti o complesse.

Il **comma 5** dispone che le **autorità individuate dall'articolo 5 possano istituire un proprio punto di contatto**, per quanto di loro competenza, che svolga alcuni dei compiti definiti dal comma precedente (circolazione delle informazioni e assistenza ai cittadini).

Il **comma 6** prevede che il Dipartimento per le politiche europee sia informato della eventuale attivazione dei punti di contatto di cui al precedente comma.

In base alle modifiche apportate dall'articolo in esame, al **Coordinatore nazionale presso la Commissione europea** vengono affidati i seguenti **ulteriori compiti**:

- l'esame delle proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comune;
- lo scambio di informazioni al fine di ottimizzare lo sviluppo professionale;
- lo scambio di informazioni sull'applicazione delle misure compensative per valutare la piena idoneità allo svolgimento in Italia della professione regolamentata, previste dall'articolo 22 del D.Lgs. n. 206 (vedi infra).

All'istituendo **Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali** sono attribuite le medesime funzioni già assegnate al Punto di contatto, da svolgersi in raccordo con le altre amministrazioni competenti e i centri di assistenza istituiti presso le stesse, nonché con lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 25 del D.Lgs. n. 59/2010, che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Si prevede infine che ogni autorità competente, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 206/2007 (vedi sopra), istituisce **un proprio centro di assistenza** per lo svolgimento, per quanto di competenza, delle attività precedentemente esercitate dal punto di contatto, la cui costituzione, secondo la disciplina vigente, è facoltativa.

Articolo 8

(Conoscenza della lingua italiana - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'**articolo 8** modifica l'art. 7 del decreto legislativo n. 206/2007. L'intervento legislativo, che traspone nel diritto nazionale quanto previsto dall'art. 1, punto 41, della Direttiva 2013/55/UE, è attuato aggiungendo i commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* nel corpo dell'art. 7 del D.Lgs. 206/2007.

In base alle modifiche, le autorità competenti sono tenute a verificare la **conoscenza della lingua italiana degli esercenti le professioni con ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti**.

Si ricorda che la direttiva 2005/36/Ce prevedeva già all'art. 53 che i professionisti beneficiari del riconoscimento dovessero avere le conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione nello Stato membro ospitante. La direttiva 2013/55/CE chiarisce il ruolo delle autorità competenti nei controlli sia nell'interesse della sicurezza dei pazienti ma anche in osservanza dei diritti del professionista. I controlli linguistici, infatti, devono essere proporzionati alle prestazioni che devono essere svolte dal professionista, e non devono costituire in alcun modo un pretesto per escludere lo stesso dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.

I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attività che il professionista intende svolgere.

I controlli linguistici **possono essere effettuati** solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale. Tali controlli devono essere proporzionati all'attività da eseguire: a tal fine, le autorità di settore competenti possono stabilire il livello linguistico necessario per il corretto svolgimento della professione e le modalità di verifica.

Il professionista può presentare **ricorso** ai sensi del diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli.

Si osserva che la formulazione della disposizione, relativamente alle verifiche linguistiche, risulta generica, né tale disciplina viene rinviata a specifici atti regolamentari o amministrativi.

Articolo 9

(Utilizzo del sistema IMI - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'**articolo 9** modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 206/2007, introducendo l'**obbligatorietà dell'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.**

Attualmente, l'articolo 8 del D.Lgs. n. 206/2007, relativo alla cooperazione amministrativa, prevede che ogni Autorità assicura che le informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro d'origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni può avvenire anche per via telematica secondo modalità definite con l'Unione europea (lo schema in esame prevede, al posto della facoltà, l'obbligo dell'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno - IMI) (comma 1).

Lo scambio di informazioni può riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attività professionale. Gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione all'autorità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio della professione.

Nell'ambito della procedura di riconoscimento l'Autorità, in caso di fondato dubbio, può chiedere all'Autorità competente dello Stato membro d'origine conferma sull'autenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati

In presenza di un titolo di formazione rilasciato da una Autorità competente dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Autorità competente assicura l'ammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la competente autorità dello Stato membro d'origine, che: a) il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall'autorità competente che ha rilasciato il titolo di formazione; b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura d'origine; c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti d'accesso e di esercizio della relativa professione.

Ove le Autorità competenti decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore, potranno chiedere alle corrispondenti autorità dello Stato membro di stabilimento, **attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore**, nella

misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanità pubblica.

Articolo 10

(Meccanismo di allerta - Modifiche all'articolo 8-bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'**articolo 10**, inserendo nel decreto legislativo del 2007 l'**articolo 8-bis**, introduce il **meccanismo di allerta** (previsto dall'art. 1, punto 45, della Direttiva 2013/55/UE).

Il meccanismo di allerta comporta la **possibilità di scambio di informazioni fra gli Stati membri relativamente ad azioni disciplinari o a sanzioni penali** adottate o a qualsiasi altra circostanza specifica grave, che potrebbe avere conseguenze sull'esercizio professionale.

Gli Stati membri sono in questo modo informati – nel rispetto della protezione dei dati personali - della circostanza che un professionista è sottoposto a provvedimento di limitazione o divieto- anche solo a titolo temporaneo- dell'esercizio professionale.

In particolare, la disposizione stabilisce che, in relazione a specifiche professioni, gli ordini o i collegi professionali debbano informare le autorità degli Stati membri, mediante un'**allerta** attraverso il **sistema IMI**, dei provvedimenti che **limitano o vietano ad un professionista**, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale dell'attività professionale (comma 1).

Le qualifiche professionali interessate sono le seguenti:

- le **professioni di medico generico** (Allegato V, punti 5.1.1 - Titolo di formazione medica di base), **medico specialista**, (Allegato V, punto 5.1.3 - Elenco delle denominazione delle specializzazioni mediche), **infermiere responsabile dell'assistenza generale** (Allegato V, punto 5.2.2 - Titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale), **dentista** (Allegato V, punto 5.3.2 - Titolo di formazione di base di odontoiatra), **dentista specialista** (Allegato V, punto 5.3.3 - Titolo di formazione di dentista specialista), **veterinario** (All'allegato V, punto 5.4.2 - Titolo di formazione di veterinario), **ostetrica** (Allegato V, punto 5.5.2 - Titolo di formazione di ostetrica), **farmacista** (Allegato V, punto 5.6.2 -Titolo di formazione di farmacista);
- i **possessori dei certificati dell'autorità competente dello Stato membro di origine attestanti che il titolo di formazione** soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento

delle condizioni minime di formazione (di cui all'art. 17, co. 9), per la formazione di: **medico chirurgo, medico specialista; infermiere responsabile dell'assistenza generale; odontoiatria; odontoiatra specialista; medico veterinario; ostetrica; farmacista, la cui formazione abbia avuto inizio prima delle date di riferimento per i titoli di cui all'allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2;**

- **tutte le professioni che hanno ripercussioni sulla salute dei pazienti e quelle relative all'istruzione dei minori**, quando vi sia un provvedimento che limita o vieta ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio della professione totale o parziale sul territorio nazionale;
- **tutte le professioni, nel caso di falsificazione delle qualifiche professionali nell'ambito di una richiesta di riconoscimento.**

Grazie alla libertà di stabilimento un professionista può stabilirsi in un altro Stato membro per svolgere un'attività professionale. La possibilità di stabilirsi è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale, che può seguire uno dei tre regimi di riconoscimento previsti dalla direttiva: sistema generale; riconoscimento automatico, riconoscimento in base all'esperienza professionale. Il regime del riconoscimento automatico, basato sull'armonizzazione preventiva dei percorsi formativi, si applica in ambito sanitario alle professioni di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, ostetrica e farmacista (professioni settoriali). La direttiva, per ciascuna di queste professioni, ha individuato dei requisiti minimi di formazione, in presenza dei quali gli Stati membri possono procedere al riconoscimento automatico delle qualifiche professionali possedute dai cittadini dell'altro Stato membro. Ogni Stato membro ha individuato nell'Allegato V i titoli del proprio sistema formativo che per ciascuna professione assicurano il possesso di tali requisiti. Ai fini del riconoscimento automatico, la direttiva fissa condizioni minime di formazione per ciascuna delle suddette professioni, anche per quanto riguarda la durata minima degli studi. Nell'allegato V della direttiva figurano i titoli di formazione conformi alla direttiva rilasciati dagli Stati membri, che permettono ai titolari di esercitare la professione in tutto l'ambito UE. La qualifica posseduta deve sancire una formazione conforme ai requisiti minimi di formazione previsti dalla direttiva stessa e la formazione deve essere iniziata dopo la data di riferimento indicata dall'All. V della direttiva. La domanda deve essere corredata da un certificato dell'Autorità competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione. I titoli acquisiti con formazione antecedente la data di riferimento indicata dall'allegato V della direttiva devono essere accompagnate da un attestato che certifica l'effettivo esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell'attestato. La domanda di riconoscimento viene

presentata all'Autorità competente dello Stato membro ospitante, le quali non possono entrare nel merito della formazione ma solo verificare che il titolo di formazione e l'eventuale certificato che lo accompagna compaiano nell'allegato V della direttiva

L'elenco delle professioni sanitarie regolamentate per le quali è possibile chiedere il riconoscimento del proprio titolo estero è consultabile sul sito del Ministero della salute. Le procedure di riconoscimento differiscono a seconda che si tratti di titoli di formazione riferiti a qualifiche settoriali, quali quelle di medico, odontoiatra, veterinario, farmacista, infermiere, ostetrica, alle quali si applica il sistema automatico di riconoscimento o di titoli formativi concernenti qualifiche non settoriali, per le quali si applica il regime generale di riconoscimento.

Il comma 2 specifica che le informazioni sono trasmesse entro il termine di tre giorni dal momento in cui i soggetti sopra elencati vengono a conoscenza della decisione che limita o vieta l'esercizio totale o parziale dell'attività professionale. Tali informazioni riguardano:

- l'identità del professionista; la professione in questione;
- le informazioni circa l'autorità o il giudice nazionale che adotta la decisione sulla limitazione o il divieto;
- l'ambito di applicazione della limitazione o del divieto;
- il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto.

Le autorità competenti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 206/2007 **rendono nota**, al massimo **entro tre giorni** dalla data in cui vengono a conoscenza della decisione del tribunale, alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, **mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, l'identità dei professionisti** che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica e che sono stati giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in questo contesto (comma 3). Gli Ordini o i Collegi professionali e le autorità competenti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 206/2007, contemporaneamente all'invio dell'allerta, ne informano per iscritto il professionista interessato (comma 8).

Le **autorità giudiziarie nazionali** che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta, ad un professionista fra quelli sopra elencati, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, o la decisione di un tribunale in tal senso, **informano tempestivamente gli ordini o i Collegi professionali e le autorità competenti** di cui all'art. 5 del D.Lgs. 206/2007 .

Il comma 6 specifica che il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Ai sensi del comma 7, le autorità competenti di tutti gli Stati membri devono essere immediatamente informate circa la scadenza

dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale della propria attività professionale. A tal fine, i soggetti competenti che forniscono tale informazione sono tenuti a fornire la data di scadenza del divieto o della limitazione, così come ogni successiva modifica a tale data. Avverso l'allerta il professionista può presentare ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati da allerte ingiustificate. In tali casi, gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per la professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorità competenti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 206/2007 indicano, nel sistema IMI, che contro la decisione sull'allerta il professionista ha intentato un ricorso (comma 9). I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all'interno dell'IMI solo fintanto che sono validi. Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui al comma 1 (comma 10).

Nel comma 10 occorre sostituire l'espressione "paragrafo 1" con "comma 1".

Le disposizioni sulle autorità legittimate a inviare o ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle stesse, nonché sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento sono stabilite dal regolamento di esecuzione (CE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015 (comma 11).

Il **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983** disciplina la procedura di rilascio della tessera professionale europea ai sensi degli articoli da 4-*bis* a 4-*sexies* della direttiva 2005/36/CE per le professioni e l'applicazione del meccanismo di allerta di cui all'articolo 56-*bis* della stessa direttiva. Riguardo il meccanismo di allerta, il regolamento approfondisce questioni quali le informazioni contenute nei messaggi di allerta o l'accesso ai messaggi tramite IMI; anche in quest'ambito, viene garantita la massima attenzione alla protezione dei dati. Le norme relative al meccanismo di allerta sono contenute nel Capo II artt. 23-28. Il regolamento si applica a partire dal 18 gennaio 2016.

Articolo 11
(Prestazione temporanea di servizi - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 11 apporta due modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in tema di **prestazione temporanea e occasionale di servizi**.

L'articolo 9 del decreto legislativo n.206/2007 disciplina la libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea.

Viene previsto che la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle *qualifiche professionali*: a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione; b) in caso di spostamento del prestatore per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la libera prestazione di servizi. In questo caso, il prestatore, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, deve aver esercitato tale professione per almeno *due anni* nel corso dei *dieci anni* che precedono la prestazione di servizi.

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, dall'Autorità competente, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.

In primo luogo, la riforma dimezza (da 2 a un anno) l'esperienza professionale richiesta - nel corso dei *dieci anni* che precedono la prestazione di servizi – per poter svolgere la **prestazione temporanea ed occasionale** se la professione non è regolamentata nello Stato membro di origine.

La seconda modifica, fortemente voluta dall'Italia, come è dato leggere nell'Analisi di impatto della regolazione (AIR), prevede la possibilità per gli Stati membri, **nel caso di attività stagionali**, di effettuare **controlli** per verificare il carattere temporaneo della prestazione, chiedendo, *una volta l'anno*, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano già state fornite spontaneamente dal prestatore.

Si legge appunto nella relazione citata che l'Italia ha in sede europea più volte evidenziato l'impossibilità di chiedere date e luoghi della prestazione temporanea ed occasionale impedendo quindi la possibilità di verificare che la prestazione sia effettivamente temporanea. Il problema era stato evidenziato con particolare riguardo alla *professione di guida turistica*. La relazione riferisce che nel testo di riforma della direttiva è stata eliminata la previsione iniziale della Commissione europea, accettata dal Parlamento europeo, che consentiva l'ingresso al professionista senza alcuna dimostrazione di esperienza qualora lo stesso fosse stato accompagnato nel Paese ospitante dai destinatari del servizio. Il testo finale, come trasposto nello schema in esame, ha ridotto ad un anno rispetto ai due iniziali, il periodo di esperienza professionale richiesto.

Articolo 12
(Dichiarazione preventiva - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 12 modifica l'art. 10 del D.Lgs. n. 206/2007, dedicato alla **dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore**. L'intervento legislativo recepisce nel diritto nazionale l'articolo 1, punto 7, della Direttiva 2013/55/UE.

L'**art. 10 del D.Lgs. 206/2007** stabilisce, a legislazione vigente, che il prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare in anticipo l'autorità competente con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali. La dichiarazione può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che, in occasione della prima prestazione, la dichiarazione deve essere corredata da:

- a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
- b) documento comprovante che si è legalmente stabiliti in uno Stato membro e che non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo di esercizio;
- c) documento che comprovi il possesso della qualifiche professionali;
- d) documento comprovante che si è esercitata la professione per almeno due anni negli ultimi dieci se la professione non è regolamentata nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti;
- e) documento comprovante che non si è mai stati oggetto di condanne penali se si esercita una professione nel campo della sicurezza.

Si ricorda che per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, è già prevista la verifica preliminare delle qualifiche professionali. Dopo tale verifica, può essere assegnata una misura compensativa.

In particolare, per quanto riguarda le **professioni sanitarie**, i cittadini comunitari in possesso di una qualifica professionale sanitaria che intendono spostarsi, per la prima volta, sul territorio italiano per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, una prestazione di servizi devono presentare al Ministero della Salute in anticipo una dichiarazione preventiva di spostamento, corredata della prevista documentazione. Il Ministero della Salute entro un mese dalla ricezione della dichiarazione comunica l'esito del controllo istruttorio e in caso rilevi una differenza sostanziale tra la qualifica professionale del prestatore e la formazione richiesta in Italia, dalle norme nazionali, applica una misura

compensativa. La dichiarazione preventiva può essere richiesta da cittadini comunitari che hanno conseguito una qualifica sanitaria in un Paese dell'Unione Europea, Area SEE (Norvegia Islanda Liechtenstein) o Svizzera (c.d. prestatore) e che intendono spostarsi sul territorio italiano per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, una prestazione di servizi (vedi [sezione dedicata](#) del sito del Ministero della salute).

La riforma introduce **alcune novità in merito agli adempimenti necessari per l'esercizio della libera prestazione di servizi temporanea ed occasionale**, prevedendo, qualora il richiedente voglia esercitare una professione in Italia non regolamentata nel paese di origine, la necessità di dimostrare **un solo anno** di esperienza professionale. Per le **professioni** aventi ripercussioni in materia di **pubblica sicurezza**, di sicurezza dei pazienti e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori vengono inoltre previsti particolari adempimenti.

Più in particolare, per quanto riguarda la **documentazione allegata alla dichiarazione preventiva**, in occasione della prima prestazione, **viene previsto** (lettera *a*):

- l'attestazione relativa all'**esperienza professionale** dovrà dimostrare che si è esercitata la professione per almeno **un anno – in luogo dei due ora richiesti - negli ultimi dieci anni** se la professione non è regolamentata nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti (modifica attuata sul comma 2, lettera *d*) dell'art. 10 del D.Lgs. 206/2007);
- la **lettera e)** del comma 2, dell'art. 10 del D.Lgs. 206/2007 è **sostituita**. In luogo di un documento comprovante che non si è mai stati oggetto di condanne penali se si esercita una professione nel campo della sicurezza, nel **settore della sanità** e per le **professioni inerenti all'istruzione dei minori**, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, occorre produrre **un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione** o di condanne penali;
- dopo la lettera *e)* del comma 2 dell'art. 10 , sono aggiunte le lettere *e-bis)* ed *e-ter)*. La nuova **lettera e-bis)** richiede, per le professioni che hanno implicazioni per la **sicurezza dei pazienti**, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in **possesso della conoscenza della lingua** necessaria all'esercizio della professione.
- la nuova **lettera e-ter)** richiede, per le professioni riguardanti le **attività commerciali e artigianali** di cui all'articolo 27, contenute nell'elenco notificato alla Commissione europea, per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un

certificato concernente la natura e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento.

L'accesso o l'esercizio delle attività di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 206/2007 sono subordinati al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali (attività elencate nell'allegato IV). Per tali attività, il riconoscimento professionale si ottiene a condizione di dimostrare di avere effettivamente esercitato l'attività in un altro Stato membro.

Si ricorda che, il Dipartimento politiche europee, nella sua funzione di coordinatore nazionale e di punto di contatto, cura l'aggiornamento dell'elenco delle professioni regolamentate.

Inoltre, l'articolo in esame inserisce nell'art. 10 del D.Lgs. 206/2007 il **comma 2-bis**, che chiarisce che la presentazione della dichiarazione preventiva consente al prestatore di avere accesso all'attività di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale (lettera *b*)).

Infine, con un nuovo **comma 4-bis** si specifica che le autorità competenti assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità, fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, possano essere espletate mediante **connessione remota e per via elettronica**. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario (lettera *c*) della disposizione in esame).

In regime di prestazione temporanea e occasionale le condizioni previste al Titolo II del D.Lgs. 206/2007 si applicano solo se il servizio professionale si riferisce a una professione che in Italia è regolamentata. In questo caso il prestatore, ai sensi dell'art.10, in occasione della prima prestazione, deve presentare all'autorità competente una dichiarazione scritta contenente informazioni che comportino il possesso delle qualifiche necessarie per esercitare tale professione e un'eventuale copertura assicurativa per le responsabilità professionali.

La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato nel quale il prestatore è stabilito (art. 12 del D.Lgs. 206/2007). Solo per professioni regolamentate particolarmente sensibili, in materia di pubblica sicurezza e sanità pubblica, l'autorità competente può procedere ad una verifica preliminare delle qualifiche professionali in possesso del prestatore. In presenza di differenze sostanziali può essere richiesto il superamento di una prova attitudinale.

Al fine di assicurare la necessaria tutela del destinatario del servizio, il decreto prevede, oltre alla dichiarazione preventiva da parte del professionista, l'iscrizione automatica presso gli organismi professionali, se esistenti (art.13), la cooperazione amministrativa tra autorità competenti interessate (art.14) e alcuni obblighi di informazione al destinatario del servizio (art.15).

Articolo 13
(Verifica preliminare - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'**articolo 13** modifica l'articolo 11 del D.Lgs. 206/2007, che regola l'istituto della **verifica preliminare** e traspone nel diritto interno quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 7, lettera c), della direttiva.

L'**articolo 11, comma 1** del D.Lgs. n. 206/2007 dispone che, nel caso delle **professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo IV²**, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.

Il comma 2 dispone che **la verifica preliminare è esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio** per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.

Il comma 3 dispone che entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

Ai sensi del **comma 4**, citato nella novella apportata dall'articolo in esame, – in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica - **il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale**, con oneri a carico dell'interessato. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata ai sensi del comma 3.

² Il Titolo III, capo IV disciplina il **riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione**. Esso è formato dagli artt. 31-58. In particolare, l'articolo 31 sancisce il principio del **riconoscimento automatico**, disponendo che i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all'allegato V del D.Lgs., conformi alle condizioni minime di formazione previste dal D.Lgs. (rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50), rilasciati a cittadini da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorità competenti al rilascio delle qualifiche professionali, con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attività di **medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto**.

Ai sensi del comma 5, in mancanza di determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.

A seguito della riforma si stabilisce che, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità competenti possono procedere ad una **verifica delle qualifiche professionali** del prestatore prima della prima prestazione di servizi, quando si tratti di **professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica**, che non beneficiano del riconoscimento oltre che ai sensi del titolo III, capo IV (*Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione*) anche ai sensi dei capi III (*Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale*) e capo IV-bis, introdotto dal provvedimento in esame (*Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni*) dello stesso titolo (lettera *a*) dell'articolo in esame).

La lettera *b*) dell'articolo in esame inserisce nel comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 206/2007. Si prevede che, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche nel settore della pubblica sicurezza e della sanità, è possibile evitare la prescritta **prova attitudinale** quando la **compensazione** tra le qualifiche possa essere operata attraverso l'esperienza professionale del prestatore o le conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente; tali competenze devono essere formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

Articolo 14

(Obblighi di iscrizione - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 14 modifica l'art. 13 del D.Lgs. 206/2007 che, nell'ambito della **prestazione occasionale e temporanea di servizi in altro Stato membro**, prevede che copia della dichiarazione preventiva di cui all'art. 10 (v. art. 12 dello schema) sia trasmessa dall'autorità amministrativa al competente ordine (o collegio) professionale che provvede all'iscrizione automatica del prestatore nella speciale sezione dell'albo professionale tenuto presso il consiglio provinciale e il consiglio nazionale; agli oneri di iscrizione provvede lo stesso ordine (o collegio).

E' aggiunto all'art. 13 un **comma 2-bis** che prevede, in capo ad ordini (e collegi), analoghi **obblighi di iscrizione nelle sezioni degli albi** quando l'autorità competente riceva **tramite IMI** (il sistema di informazione del mercato interno, cfr. art. 6 dello schema) la comunicazione del rilascio, da parte di uno Stato membro, della tessera professionale per la prestazione temporanea in Italia.

Articolo 15
***(Riconoscimento in regime di stabilimento - Modifiche all'articolo
16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)***

L'articolo 15 modifica l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, in materia di **procedura di riconoscimento in regime di stabilimento**.

L'**articolo 16** del testo attualmente in vigore disciplina la *procedura di riconoscimento in regime di stabilimento* prevedendo che a tal fine:

- il cittadino presenta apposita **domanda** all'Autorità competente;
 - entro *trenta giorni* dal ricevimento della domanda l'Autorità accerta la **completezza della documentazione esibita**, in caso contrario richiede le eventuali necessarie integrazioni;
 - fuori dai casi previsti di competenza regionale, l'Autorità competente indice una **conferenza di servizi** ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione per alcune attività del Consiglio universitario nazionale alla quale partecipano rappresentanti: a) delle amministrazioni competenti; b) del Dipartimento per le politiche europee; c) del Ministero degli affari esteri. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata;
 - sul riconoscimento provvede l'Autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di **tre mesi** dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;
 - nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al compimento di un **tirocinio di adattamento**, il decreto stabilisce le condizioni dello stesso tirocinio e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente;
 - le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di loro competenza, individuano le **modalità procedurali** di valutazione dei titoli, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorità interessate;
 - se l'esercizio della professione è condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato è proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino;
- i beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.

L'**articolo 15** rende **facoltativa** e non più obbligatoria l'**indizione della Conferenza dei servizi** per la valutazione dei titoli acquisiti. Inoltre, la riforma elimina il riferimento al decreto motivato, sostituendolo con un generico riferimento al "**provvedimento**" dell'autorità competente. Viene

infine previsto che il provvedimento non sia più pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ma sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.

Si segnala che la modifica apportata per aggiornare la denominazione del Dipartimento per le politiche europee risulta già introdotta dal comma 2 dell'art. [61 L. 24 dicembre 2012, n. 234](#)

Articolo 16

(Domanda di riconoscimento - Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 16 integra la formulazione dell'art. 17 del decreto legislativo 206/2007, relativo ai **contenuti della domanda di riconoscimento della qualifica**.

In particolare, sono aggiunti due nuovi commi la cui finalità è quella di assicurare l'integrità della fedina penale e professionale del richiedente il riconoscimento.

Il nuovo **comma 7-bis** prevede, nel caso in cui l'esercizio della professione sia subordinato *all'assenza di sospensioni (temporanee o definitive) dalla professione o di condanne penali*, che la relativa attestazione spetti allo Stato di origine o provenienza del richiedente.

Si osserva come tale previsione sembra riprodurre, nella sostanza, il contenuto del comma 3 dell'art. 17. Tale ultima disposizione prevede infatti che «qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilità e della moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino che voglia esercitare sul territorio nazionale».

Il nuovo **comma 7-ter**, ad integrazione della disciplina del comma precedente, stabilisce che, *in caso di fondato dubbio* sull'effettiva assenza di provvedimenti disciplinari o penali, l'autorità competente possa chiederne conferma attraverso il sistema I.M.I.

Si osserva come il comma 7-ter, pur con formulazione diversa, si riferisca alle stesse fattispecie disciplinari del comma 7-bis (rispetto a quest'ultimo si precisa come vi siano "gravi mancanze professionali" a giustificare il provvedimento disciplinare, provvisorio o definitivo). Diversamente, in relazione alle condanne penali, il comma 7-ter limita il suo ambito applicativo alla verifica delle sole condanne che risultino "connesse all'attività professionale". Si ricorda che il comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo 206 fa riferimento anch'esso, sul versante disciplinare, alle "gravi mancanze professionali" ma anche, indistintamente, alle "condanne per reati penali".

Poiché il comma 7-ter sembra prefigurare un ulteriore grado di approfondimento della situazione disciplinare e penale del richiedente il riconoscimento, potrebbe essere opportuno valutare una riformulazione

dello stesso comma (o del comma 7-bis) che chiarisca l'identità delle due fattispecie.

Inoltre, con l'aggiunta del **comma 9-bis**, la riforma prevede che le procedure per il riconoscimento della qualifica – esclusa l'attestazione del periodo di adattamento o della prova attitudinale – possano essere espletate con **connessione remota** e per via elettronica. E' fatta salva la possibilità, in caso di fondato dubbio e stretta necessità, di richiedere successivamente le copie autentiche dei documenti presentati.

Articolo 17

(Riconoscimento del tirocinio professionale - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 17 concerne una delle novità della direttiva 2013/55/UE (art. 55-bis) ovvero il **riconoscimento del tirocinio professionale** effettuato in un altro Stato membro o in un paese terzo ai fini dello svolgimento di una **professione regolamentata** sul territorio nazionale (per la quale detto tirocinio sia requisito di accesso).

Per **tirocinio professionale**, l'articolo 3, par.1, lett. j), della direttiva 2013/55 intende: "un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata, e che può svolgersi durante o dopo il completamento di un'istruzione che conduce a un diploma". Il considerando 27 della stessa direttiva prevede che il riconoscimento del tirocinio professionale dovrebbe fondarsi su una chiara descrizione scritta degli obiettivi di apprendimento e delle mansioni affidate, stabilite dal supervisore del tirocinante nello Stato membro ospitante.

In totale adesione a quanto previsto dall'**art. 55-bis** della direttiva 2005/36 (introdotto dalla direttiva 2013/55), l'art. 17 **aggiunge al D.Lgs. 206 del 2007 un articolo 17-bis** secondo il quale:

- quando l'accesso ad una professione regolamentata è subordinato all'espletamento di un tirocinio e questo viene effettuato in un altro Stato membro, le autorità nazionali sono tenute a riconoscerlo, **a condizione che tale tirocinio rispetti le linee guida** sull'organizzazione e sul riconoscimento dei tirocini professionali effettuati all'estero, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale;
- l'autorità competente ha la **possibilità di stabilire che solo una parte del tirocinio può essere svolta all'estero**, fissando un limite ragionevole.
- il riconoscimento del tirocinio professionale **non sostituisce il superamento di un esame** eventualmente previsto per accedere alla professione regolamentata;
- **i tirocini professionali effettuati** non negli Stati membri, ma **in Paesi terzi**, non godono del riconoscimento ai sensi della direttiva, ma di essi le autorità competenti **devono tenere conto**.

Dal punto di vista della formulazione del testo si osserva come, al comma 1 del nuovo art. 17-bis, la parola "tenga" dovrebbe essere

sostituita dalla parola “**tengono**” in quanto riferita alle autorità competenti (cfr il testo del citato art. 55-bis).

L’art. 17-bis riproduce esattamente quanto previsto dal citato art. 55-bis, senza chiarire i limiti della considerazione di detto tirocinio (che, presumibilmente dovranno essere stabiliti dai Singoli stati membri); secondo il citato considerando 27 della direttiva del 2013, i tirocini professionali effettuati nei paesi terzi “*dovrebbero essere tenuti in considerazione*” dagli Stati membri in sede di esame di una domanda di accesso a una professione regolamentata.

L’art. 17-bis individua inoltre il **Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca** come autorità competente alla pubblicazione delle citate linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali che siano inseriti nel corso di studi universitari o post-universitari. Per le professioni che non rientrino in tale ambito, le linee guida su riconoscimento dei tirocini effettuati in altro Stato membro o in un Paese terzo sono pubblicate sui siti Internet istituzionali delle autorità di settore incaricate di fissare i criteri e le modalità di svolgimento del tirocinio in Italia.

Articolo 18

(Certificazione dei cicli di formazione - Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

Le modifiche introdotte dall'articolo 18 all'articolo 19 del decreto legislativo n. 206 – come quelle successive – conseguono alla **soppressione** (da parte dell'art. 26 dello schema) **dell'allegato II** dello stesso decreto, relativo ai **cicli di formazione con struttura particolare**.

Ai sensi della nuova direttiva, tali cicli formativi continuano ad essere valutati ai fini del riconoscimento come *livelli di qualifica*. Per il riconoscimento della formazione professionale a struttura particolare, ovvero un diploma a livello di insegnamento post-secondario, sarà ora sufficiente una **certificazione dello Stato membro di origine** che attesti l'equivalenza del percorso formativo ed esperienziale del richiedente con una formazione a livello di insegnamento post-secondario di almeno un anno, o di una durata equivalente a tempo parziale, richiesto per il riconoscimento.

Inoltre, a seguito dell'introduzione del riferimento al nuovo art. 22, comma 8-*bis* nel D.Lgs. 206 (v. art. 21 dello schema), **i livelli di qualifica sono valutati anche in relazione alla decisione di imporre un tirocinio di adattamento** ai fini del riconoscimento.

Anche nel nuovo sistema introdotto dallo schema di decreto in attuazione della direttiva 2013/55, ai fini del funzionamento del sistema generale di riconoscimento, **i livelli di qualifica** previsti dall'articolo 19 **rimangono cinque**, di valore crescente:

- attestato di competenza,
- certificato di studi secondari,
- tre tipi di diplomi che attestano competenze via via crescenti, sulla base di formazione post-secondaria di diversa durata o universitaria.

I livelli di qualifica, **tuttavia, dovranno essere considerati meri punti di riferimento per la comparazione delle qualifiche professionali** essendo stata prevista la soppressione della necessaria equivalenza della qualifica almeno al livello immediatamente precedente a quella prevista dall'ordinamento interno. I livelli di qualifica non potranno, cioè, essere utilizzati al fine di rigettare la domanda di riconoscimento nel caso in cui la formazione del richiedente presenti una differenza di più livelli rispetto alla formazione dello Stato membro ospitante (v. *ultra*, art. 20 dello schema).

Il nuovo **art. 22, comma 8-*bis***, del D.Lgs. 206/2007 (v. *infra*, art. 21 dello schema) prevede, del resto, il principio di valutazione non solo delle conoscenze (indicate dalle qualifiche e dagli anni di studio), ma anche delle competenze ed

abilità acquisite dal soggetto richiedente nel corso della formazione, del tirocinio, della pratica professionale, nonché dell'apprendimento permanente.

Articolo 19

(Titoli di formazione assimilati - Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

Le modifiche all'art. 20 del decreto legislativo, apportate dall'art. 19 dello schema, derivano dalla necessità di una formulazione più aderente a quanto previsto dalla nuova direttiva 2013/55 in materia di **titoli di formazione assimilati** a quelli previsti dai livelli di qualifica di cui all'art. 19 del decreto legislativo. Tale formazione, **conseguita nell'ambito o meno dei programmi formali**, viene riconosciuta equivalente alla formazione di cui all'art. 19; viene, comunque, precisata esplicitamente la necessità di **completamento con successo del periodo di formazione**, sia a tempo pieno che parziale, conseguito nell'Unione europea (è sostituito l'obsoleto riferimento alla Comunità).

L'attuale articolo 20 disciplina i **titoli di formazione assimilati** e prevede che:

- è assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciati da un'autorità competente di un altro Stato membro, *se sancisce una formazione acquisita nella Comunità* (lo schema in esame sostituisce l'inciso prevedendo che *sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali*) riconosciuta da tale Stato membro come **formazione di livello equivalente** al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio;
- è, inoltre, assimilata ad un titolo di formazione ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare **diritti acquisiti** in virtù di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente è considerata corrispondente al livello della nuova formazione.

Articolo 20

(Condizioni per il riconoscimento professionale - Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 20 interviene in materia di **condizioni per il riconoscimento professionale** in regime di stabilimento, previste dall'art. 21 del D.Lgs. 206.

In particolare, in attuazione dell'art. 1, punto 11, della dir. 2013/55:

- si prevede la soppressione della lettera b) del comma 1 dell'art. 21 e quindi - ai fini del riconoscimento della qualifica – **non sarà più necessario attestare l'equivalenza della qualifica** di cui si chiede il riconoscimento **al livello almeno immediatamente precedente** a quella prevista dall'ordinamento interno;
- in caso di **professione non regolamentata nello Stato membro, la riduzione**, al comma 2, **da due anni a un anno** del periodo di esercizio a tempo pieno (o parziale) della professione nei precedenti 10 anni in altro Stato membro che permette l'accesso all'esercizio in Italia della stessa professione; anche in tal caso, soppressa la necessità dell'equivalenza della qualifica sopraindicata, rimane solo la necessità dell'attestato di competenza o del titolo di formazione rilasciato dallo Stato membro;
- sempre nel caso di professione non regolamentata nello Stato membro, il riformulato comma 3 stabilisce che **si prescinde dall'anno di esperienza professionale** se i titoli posseduti dal richiedente attestano una formazione e una istruzione regolamentata. Si prevede **l'accettazione da parte dell'Autorità competente dell'equivalenza** sia del livello attestato a seguito dell'assimilazione del titolo di formazione (di cui all'art. 20 del decreto) che del certificato dello Stato membro che attesta la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare (di cui all'art. 19 del decreto);
- è prevista la **possibilità di rifiutare l'accesso alla professione** ai titolari di un attestato di competenza (art. 19, comma 1, lett. a) del decreto) qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata come diploma a norma dell'art. 19, comma 1, lettera e), del decreto legislativo.

Articolo 21
(Misure compensative - Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 21 interviene in materia di **misure compensative** - ovvero gli adempimenti, ulteriori (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) rispetto al titolo presentato, che possono essere chiesti al richiedente il riconoscimento e a cui questo può essere subordinato; tali misure sono imposte per valutare la piena idoneità allo svolgimento in Italia della professione regolamentata.

Il **vigente art. 22**, comma 1, del decreto legislativo 206 prevede che il riconoscimento può essere subordinato al compimento di **un tirocinio di adattamento** non superiore a tre anni o di una **prova attitudinale**, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

- a) se la durata della formazione da lui seguita è inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;
- b) se la formazione ricevuta riguarda **materie sostanzialmente diverse** da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
- c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a **materie sostanzialmente diverse** da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

All'art. 22 del decreto legislativo, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, punto 12, della direttiva 2013/55, sono introdotte alcune modifiche. In particolare:

- è soppressa la previsione secondo cui la misura compensativa può essere chiesta ove la durata della formazione seguita dal richiedente nel Paese di origine, richiesta per l'esercizio di una professione (regolamentata o meno nello citato Paese) sia inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;
- sono aggiunte nuove disposizioni che prevedono specifiche deroghe al diritto del richiedente di scegliere la misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova selettiva (comma 4-bis) nonché la possibilità – nel caso di specifico divario tra le qualifiche (attestato di competenza nel Paese membro-diploma di formazione post secondaria di durata minima di 3 anni e non superiore a 4, in Italia – di imporre entrambe le misure compensative (comma 4-ter);

- la verifica sull'eventuale esperienza professionale prevista dal comma 6 ai fini dell'applicazione delle misure compensative dovrà comprendere le abilità e le competenze nonché l'apprendimento permanente formalmente convalidati da un organismo competente dello Stato membro;
- l'obbligo di motivare espressamente la decisione di imporre una delle misure compensative; in particolare, al richiedente devono essere comunicate specificamente a) il livello delle qualifiche professionali (quella detenuta e quella richiesta), b) le differenze sostanziali tra le materie (richieste in Italia e quelle attestate dal richiedente) di cui la conoscenza è essenziale per l'esercizio della professione (che giustificano le misure compensative), c) le ragioni per cui dette differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dall'apprendimento permanente certificati (comma 8-bis).
- è data possibilità al richiedente di svolgere la prova attitudinale entro 6 mesi dalla decisione dell'autorità italiana di imporre tale misura.

Articolo 22

(Ripetizioni delle misure compensative - Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 22 aggiunge un nuovo comma all'articolo 23 del decreto legislativo n. 206, che reca la disciplina del **tirocinio di adattamento** e della **prova attitudinale** .

L'articolo 23 del decreto legislativo n.206 del 2007 reca appunto norme in merito al tirocinio di adattamento e alla prova attitudinale prevedendo che:

- la **durata** e le **materie** oggetto del **tirocinio di adattamento** e della **prova attitudinale** sono stabilite **dall'Autorità competente** a seguito della Conferenza di servizi, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile;
- la prova attitudinale si articola in una **prova scritta** o pratica e **orale** o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie definite dall'Autorità competente. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi;
- ai fini della prova attitudinale le autorità competenti predispongono **un elenco delle materie** che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una *condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato* . Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.

Viene, infatti, aggiunto un **comma 2-bis** secondo il quale le Autorità competenti possono stabilire il numero di **ripetizioni delle misure compensative** cui ha diritto colui che chiede il riconoscimento, nel caso in cui lo stesso riconoscimento venga subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale; la decisione in ordine al numero di ripetizioni deve tener conto della *prassi* seguita per ciascuna professione nello Stato e deve rispettare il *principio di non discriminazione* .

Articolo 23

(Esecuzione delle misure compensative - Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo in esame reca una modifica di coordinamento all'articolo 24 del D.Lgs. 206/2007, relativo all'**esecuzione delle misure compensative**. Viene, infatti, sostituito il termine "decreto del ministro competente" (ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n.400 del 1988) con il più generico riferimento ad un "provvedimento dell'autorità competente".

Come è dato leggere nella relazione illustrativa, infatti, alcune delle nuove Autorità previste con lo schema in esame ricorrono per tali situazioni a tipi di provvedimento diversi dal decreto.

Articolo 24

(Oneri relativi alla tessera professionale europea - Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 24 modifica l'articolo 25 che reca disposizioni finanziarie, inserendo il riferimento agli articoli da 5-*bis* a 5-*sexies* (introdotti dall'art. 6 dello schema di decreto legislativo in esame), relativi alla **tessera professionale europea**, tra le disposizioni onerose, capaci cioè di recare nuovi oneri aggiuntivi.

La riforma dispone che tali **oneri** siano a **carico dell'interessato**. Il relativo calcolo avverrà sulla base del *costo effettivo del servizio*, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

L'articolo in esame è, quindi, correlato con l'articolo 46 che reca la clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnico-finanziaria specifica, infatti, che gli oneri recati dalle modifiche introdotte con il provvedimento in esame trovano una loro copertura o ponendo i costi del servizio a carico dell'interessato (come è il caso dell'articolo 25 modificato dall'articolo in esame) o con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (come nel caso dei compiti posti a carico del Dipartimento delle politiche europee di cui all'art. 6 del D.Lgs. 206/2007 come modificato dall'art. 7, al pari dei centri di assistenza che saranno istituiti presso le autorità competenti per i riconoscimenti delle qualifiche professionali).

Articolo 25 **(Abrogazioni)**

L'articolo 25 abroga l'istituto delle piattaforme comuni, previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 206/2007, nonché gli Allegati II e III dello stesso decreto.

L'articolo 26 reca norme sulla **Piattaforma comune** definita dalla lett. n), comma 1, dell'art. 4 del D.Lgs. 206/2007 (abrogata dall'art. 4, n.4 dello schema di decreto in esame) come l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali.

L'articolo 26 prevede al riguardo che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, al fine di elaborare **proposte in materia di piattaforme comuni**, da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite *conferenze di servizi* cui partecipano le autorità competenti. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata vengono *sentiti*, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionali

- nel caso in cui le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento europeo che ha adottato la piattaforma comune, il riconoscimento professionale non può prevedere l'applicazione dei provvedimenti di compensazione.

- se successivamente all'adozione da parte dell'Unione europea, le autorità competenti ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informano il coordinatore che cura la trasmissione dell'informazione alla Commissione europea per le iniziative del caso.

L'**Allegato II** contiene l'elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'articolo 19, lettera c), punto II. L'art. 19 inquadra le qualifiche professionali secondo determinati livelli, ai fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale. Alla lett. c punto 2) è previsto il diploma che attesta il compimento, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II.

L'**Allegato III** del decreto legislativo n.206/2007 contiene l'elenco delle formazioni regolamentate di cui all'articolo 21, comma 3, secondo il quale non sono necessari i due anni di esperienza professionale se i titoli di formazione posseduti dal richiedente attestano una formazione regolamentata di cui all'allegato III.

Articolo 26

(Riconoscimento automatico - Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 26 modifica l'art. 31 del D.Lgs. 206/2007, dedicato al **principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione**, e traspone nel diritto interno l'art. 1, punto 15, della Direttiva 2013/55/UE.

Le professioni con riconoscimento automatico sono le **sette professioni** i cui requisiti minimi di formazione sono stati armonizzati a livello comunitario: medico; infermiere; dentista; veterinario; ostetrica; farmacista; architetto.

Il regime di riconoscimento automatico prevede che l'autorità competente dello Stato membro ospitante non possa richiedere documenti che specificino la formazione acquisita.

L'articolo in esame prevede l'attestazione del possesso delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dal professionista nel corso della propria formazione complessiva anche per l'accesso e l'esercizio delle professioni a riconoscimento automatico. Stabilisce inoltre che le notifiche relative a tali professioni debbano essere fatte attraverso il sistema IMI. Successivamente, tali notifiche devono essere pubblicate attraverso l'emanazione di un atto delegato. Entro il 18 gennaio 2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, ciascuno per le professioni di propria competenza, dovranno comunicare alla Commissione europea le misure adottate per assicurare l'aggiornamento professionale continuo delle professioni con riconoscimento automatico.

Più nello specifico, **le lettere a) e b)** dell'articolo in esame apportano modifiche al fine del coordinamento formale del testo

La **lettera c)** modifica il comma 7 dell'art. 31 del D.Lgs. 206/2007 subordinando l'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista oltre che al possesso di un titolo di formazione di cui all'All. V – come ora previsto – anche all'acquisizione, nel corso della propria formazione complessiva, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze attribuite a ciascuna delle qualifiche professionali dallo stesso D.Lgs. 206/2007.

La **lettera d)** modifica il comma 8 dell'art. 31 del D.Lgs. 206/2007. In virtù delle modifiche, le disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative adottate in materia di rilascio di titoli di formazione dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le professioni nel campo dell'architettura, potranno essere notificate alla Commissione europea **attraverso il sistema IMI, per il tramite del Dipartimento per le politiche europee**. Inoltre, innovando rispetto a quanto ora previsto, le notifiche dovranno comprendere informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione.

La **lettera e)** specifica che le **informazioni notificate** inviate alla Commissione sono **pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea** non più attraverso una comunicazione della Commissione europea, bensì attraverso un atto delegato adottato dalla Commissione.

La **lettera f)** inserisce il comma 11-bis, ai sensi del quale il **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute**, ciascuno per le professioni di propria competenza, **comunicano alla Commissione europea** le misure adottate per assicurare l'**aggiornamento professionale continuo ai professionisti** le cui qualifiche rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo III, Capo IV (*Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione*).

Articolo 27

(Formazione di medici e chirurghi - Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'**articolo 27** modifica l'art. 33 del D.Lgs. 206/2007, dedicato ai **medici chirurghi**, e traspone nel diritto interno l'art. 1, punto 18, della Direttiva 2013/55/UE.

A legislazione vigente, la formazione comprende un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università.

La riforma **modifica** il comma 3 dell'art. 33 prevedendo che **la formazione dei medici chirurghi comprenda un percorso formativo di durata minima di cinque anni di studio complessivi**, che possono essere **espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti**, consistenti in almeno 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università.

Si ricorda che le direttive comunitarie fissano, per le professioni settoriali, i requisiti minimi di formazione non precludendo ad uno Stato membro la facoltà di prevederne di maggiori.

Il riconoscimento degli studi effettuati e dei titoli conseguiti è una condizione preliminare alla creazione di uno spazio europeo aperto in materia di istruzione e di formazione, dove studenti e insegnanti possano circolare senza ostacoli. È per questo che l'ECTS - acronimo inglese del Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici - è stato realizzato come progetto pilota nel quadro del programma Erasmus, con l'obiettivo di promuovere il riconoscimento accademico degli studi effettuati all'estero. Rendendo l'istruzione superiore confrontabile a livello europeo, l'ECTS accresce la trasparenza dell'insegnamento universitario e agevola il riconoscimento di tutti gli studi. Il sistema ECTS costituisce inoltre uno strumento centrale del [processo di Bologna](#), che punta a rendere i sistemi nazionali più compatibili.

Articolo 28

(Formazione medica specialistica - Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'**articolo 28** modifica l'articolo 34 del D.Lgs. 206/2007, dedicato alla **formazione medica specialistica** e traspone nel diritto interno l'art. 1, punto 19, della Direttiva 2013/55/UE.

In primo luogo, viene ribadito che l'ammissione alla formazione medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di **cinque anni di studi** – in luogo degli attuali sei anni - nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 206/2007, come modificato dal provvedimento in esame.

In secondo luogo, viene chiarito che, ai fini del conseguimento di un titolo di medico specialista, possono essere previste esenzioni parziali per alcune specifiche parti dei corsi di formazione medica specialistica (v. allegato V, punto 5.1.3). Tale esenzione non può superare la metà della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione. Il Ministero della salute, per il tramite del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.

Articolo 29

(Diritti specifici acquisiti dei medici specialisti - Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'**articolo 29** modifica l'articolo 35 del D.Lgs. 206/2007 sui **diritti specifici acquisiti dei medici specialisti** e traspone nel diritto interno quanto disposto dall'articolo 1, punto 21, della Direttiva 2013/55/UE.

Come sopra descritto, l'art. 27 del provvedimento in esame ha stabilito che gli anni della formazione medica di base devono essere almeno 5 e consistono in almeno 5.500 ore, spendibili anche in crediti ECTS, vale a dire in crediti formativi.

L'articolo in esame dispone che gli Stati membri riconoscano **le specifiche qualifiche di medico specialista**, acquisite in Italia ed elencate nell'Allegato V (punti 5.1.2 e 5.1.3), ai medici che abbiano iniziato la loro formazione specialistica **dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1° gennaio 1991**. Tale formazione viene ritenuta soddisfacente a condizione che la qualifica sia corredata di un **attestato** rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risulti che il medico interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attività di medico specialista in Italia, nella area specialistica indicata, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il rilascio dell'attestato.

In assenza di tale nuova disciplina, a questa categoria di medici veniva riconosciuta la qualifica sulla base del cosiddetto sistema generale e quindi con applicazione di misure compensative. Sul punto, si ricorda che il sistema generale si applica se la professione è regolamentata in Italia e se il professionista ha esercitato, o è abilitato a esercitare, la stessa professione nello Stato di provenienza. Il riconoscimento non è automatico ma prevede un confronto tra i percorsi formativo - professionale previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di "differenza sostanziale", di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento – Art. 23 del D.Lgs. 206/2007). Poiché che la direttiva non impone agli Stati alcun obbligo di regolamentazione, tale regime si applica ad un numero di professioni che può variare tra gli Stati membri.

Articolo 30
(Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale -
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206)

L'**articolo 30** modifica l'art. 38 del D.Lgs. 206/2007, dedicato alla formazione **d'infermiere responsabile dell'assistenza generale** e recepisce nel diritto interno l'art. 1, punto 23, della Direttiva 2013/55/UE.

La disposizione stabilisce che l'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata al completamento di una **formazione scolastica generale di dodici anni** (attualmente sono dieci), oppure al completamento di una formazione scolastica generale di almeno **dieci anni che dia accesso alle scuole professionali** o ai programmi di formazione professionale per infermieri. Gli anni di studi complessivi, almeno tre, possono essere espressi in aggiunta anche in **crediti ECTS** equivalenti, consistenti in almeno 4.600 ore di insegnamento teorico e clinico.

Più nello specifico, il comma 1, lettera *a*) dell'articolo in esame stabilisce che l'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata alternativamente:

- al **completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni** sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente;
- al **completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni** sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente **che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri.**

Inoltre, la **formazione** di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno **tre anni di studi complessivi**, che possono essere espressi in aggiunta anche in **crediti ECTS equivalenti**, consistenti in almeno **4.600 ore di insegnamento teorico e clinico** in cui l'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione (comma 1, lettera *b*) dell'articolo in esame).

La disposizione in esame **aggiorna anche i requisiti minimi della professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale** dettando specifiche ulteriori competenze.

Articolo 31
*(Titoli di formazione di infermiere in Polonia e Romania -
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206)*

L'**articolo 31** modifica l'art. 40 del D.Lgs. 206/2007, relativo ai **diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale** e traspone nel diritto interno l'art. 1, punto 2,4 della Direttiva 2013/55/UE.

La disposizione disciplina in dettaglio il **regime di riconoscimento** applicabile ai titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale rilasciati in **Polonia e Romania**.

Articolo 32

(Formazione di odontoiatri e veterinari - Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

Gli articoli da 32 a 34 introducono, sia per gli odontoiatri che per i veterinari, la possibilità che il percorso formativo possa essere espresso in **crediti ECTS** equivalenti.

In tal senso, l'**articolo 32** opera una modifica al comma 2 dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 206/2007, concernente la formazione dell'**odontoiatra**. Intervenendo sul primo periodo del comma citato, la riforma prescrive che la formazione dell'odontoiatra comprenda un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di **cinque anni** svolti a tempo pieno, e, innovando rispetto alla legislazione vigente, dispone che tale percorso possa essere espresso in aggiunta anche in **crediti ETCS equivalenti** e consiste in almeno **5.000 ore di insegnamento**.

Articolo 33

(Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri - Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 33 aggiunge due commi all'articolo 43 del D.Lgs. n. 206/2007, relativo ai diritti acquisiti specifici degli **odontoiatri**.

Il nuovo comma *6-bis* dispone che i titoli ufficiali di formazione di odontoiatra ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 31 (*Principio di riconoscimento automatico*) ai cittadini degli Stati membri che vogliono esercitare sul territorio nazionale una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione, se hanno **iniziato la propria formazione anteriormente al 18 gennaio 2016**.

Un regime basato sull'armonizzazione preventiva dei percorsi formativi assicura un **riconoscimento automatico**. Tale regime si applica alle professioni di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto. La direttiva, per ciascuna di queste professioni, ha individuato dei requisiti minimi di formazione, in presenza dei quali gli Stati membri possono procedere al riconoscimento automatico delle qualifiche professionali possedute dai cittadini dell'altro Stato membro. Ogni Stato membro ha individuato nell'Allegato V i titoli del proprio sistema formativo che per ciascuna professione assicurano il possesso di tali requisiti. Per i cittadini dell'UE in possesso di titoli elencati nell'Allegato V è, quindi, possibile ottenere il riconoscimento automatico delle proprie qualifiche da parte degli altri Stati membri.

Il nuovo comma *6-ter* riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria tra il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, purché accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole che deve confermare il rispetto di tre condizioni:

- il professionista ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione richiesta per l'odontoiatra dall'articolo 41 del D.Lgs. 207/2006;
- il professionista ha effettivamente esercitato in Spagna in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all'articolo 41, comma 4,

del D.Lgs. citato, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

Il citato comma 4 dispone che la formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

- il professionista è autorizzato ad esercitare o esercita effettivamente in maniera legale e a titolo principale le citate attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto 5.32.

Articolo 34

(Formazione del medico veterinario - Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 34 modifica l'art. 44 del D.Lgs. 206/2007 relativo alla **formazione del medico veterinario** e traspone nel diritto interno quanto stabilito dall'art. 1, punto 29, della direttiva 2013/55/UE.

L'intervento legislativo è attuato apportando modifiche ai commi 2 e 4 dell'articolo 44 del D.Lgs. 206/2007.

In seguito alle modifiche proposte, **la formazione** di veterinario - che resta fissata in almeno **cinque anni** di studi teorici e pratici - **può essere espressa anche in crediti ECTS equivalenti**, presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università. Il ciclo di formazione deve essere incentrato sul programma di studi di cui all'allegato V, punto 5.4.1.

L'articolo in esame **aggiorna** inoltre i requisiti minimi enumerati **al comma 4** dell'art. 44 del D.Lgs. 26/2007 in termini di **conoscenze, competenze** e abilità del medico veterinario ai sensi di quanto disposto dalla direttiva.

Articolo 35

(Formazione di ostetrica - Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'**articolo 35** modifica i commi 1 e 3 dell'art. 46 del D.Lgs. 206/2007, dedicato alla **formazione di ostetrica** e traspone nel diritto interno quanto stabilito dall'art. 1, punto 30 della direttiva 2013/55/UE.

Più in particolare, l'articolo in esame introduce alcune novità per la professione di ostetrica.

L'ammissione alla formazione in ostetricia è subordinato a una delle condizioni che seguono, che delineano due tipi di percorsi alternativi:

- compimento di almeno **dodici anni** (nel testo attualmente in vigore dieci anni) di istruzione scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione a una scuola di ostetricia (percorso I);
- possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2. (percorso II).

L'articolo in esame **aggiorna inoltre i requisiti minimi** enumerati al comma 3 dell'art. 46 del D.Lgs. 26/2007 in termini di **conoscenze, competenze e abilità** ai sensi di quanto disposto dalla direttiva.

Articolo 36
(Riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica - Modifiche
all'articolo 47 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206)

L'**articolo 36** modifica i commi 1 e 2 dell'art. 47 del D.Lgs. 206/2007, dedicato alle **condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica** e traspone nel diritto interno quanto stabilito dall'art. 1, punto 31, della direttiva 2013/55/UE.

Più in particolare, l'articolo in esame stabilisce che i titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno **tre anni**, come richiesto a legislazione vigente, ma che, innovando, **possono essere anche espressi in crediti ECTS equivalenti**, consistenti in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;

b) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno **due anni** che può **essere anche espressa in crediti ECTS equivalenti**, consistenti in almeno 3.600 ore, formazione subordinata al possesso di un titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

c) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno **18 mesi**, che, innovando, possono anche essere espressi in aggiunta **in crediti ECTS equivalenti**, consistente in almeno 3.000 ore, subordinata al possesso di un **titolo** di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una **pratica professionale** di un anno per la quale sia rilasciato un attestato.

Articolo 37

(Esercizio dell'attività di ostetrica - Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 37 modifica l'art. 48 del D.Lgs. 206/2007 sull'esercizio dell'attività professionale di **ostetrica**.

Tale disposizione prevede, tra le diverse attività autorizzate, che le ostetriche possano accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale (art. 48, comma 2, lett. b).

L'intervento legislativo è attuato **sopprimendo** in tale disposizione il riferimento all'**accertamento della gravidanza** diagnosticata come **“normale”** da un soggetto abilitato alla professione medica.

Articolo 38

(Diritti acquisiti specifici alle ostetriche - Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 38 modifica l'art. 49 del D.Lgs. 206/2007, dedicato ai **diritti acquisiti specifici alle ostetriche**, e traspone nel diritto interno quanto stabilito dall'art. 1, punto 32 della direttiva 2013/55/UE.

Più in particolare, l'articolo in esame introduce nell'art. 49 il comma 1-*bis* che riconosce automaticamente la qualifica professionale relativamente ai due percorsi a cui è subordinata l'ammissione alla formazione in **ostetricia** (vedi art. 35). Più in particolare, **gli Stati membri riconoscono automaticamente le qualifiche professionali se:**

- il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione della formazione prevedevano dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente (percorso I);
- o il richiedente, prima di iniziare la formazione in ostetricia, ha completato la formazione come infermiere responsabile dell'assistenza generale confermata da un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2.(percorso II).

Viene inoltre soppresso il comma 3 a seguito della nuova previsione del comma 4 che disciplina il regime di riconoscimento applicabile ai titoli di formazione di ostetrica rilasciati in Polonia.

Articolo 39

(Formazione dei farmacisti - Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 39 modifica l'art. 50 del D.Lgs. 206/2007, dedicato alla **formazione dei farmacisti** e traspone nel diritto interno l'art. 1, punto 39, della Direttiva 2013/55/UE introducendo per i farmacisti la possibilità che il percorso formativo, oltre che consistere in una formazione della durata di almeno 5 anni, possa essere espresso in **crediti ECTS equivalenti**.

Articolo 40

(Esercizio dell'attività di farmacista - Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 40 modifica l'art. 51 del D.Lgs. 206/2007 dedicato all'**esercizio delle attività professionali di farmacista** e traspone nel diritto interno l'art. 1, punto 34, della Direttiva 2013/55/UE.

Più nello specifico, vengono aggiornati, ai sensi di quanto disposto dalla direttiva, i requisiti minimi richiesti ai titolari del titolo di formazione universitaria di farmacista, corredato del diploma di abilitazione di cui allegato V, punto 5.6.2, per l'esercizio della professione.

Articolo 41

(Formazione degli architetti - Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 41 interviene sull'art. 52 del decreto legislativo modificando i requisiti necessari di **formazione** previsti per la **professione di architetto**.

Al nuovo **comma 1** si prevedono due percorsi alternativi:

- il primo stabilisce, ai fini formativi, almeno 5 anni di studi universitari a tempo pieno sanciti dal superamento di un esame di livello universitario;
- il secondo prevede un meccanismo "4+2", ovvero 4 anni di studi universitari sanciti dal superamento dello stesso esame più un attestato che certifica il completamento di 2 anni di tirocinio professionale.

Attualmente si prevede un unico percorso formativo che necessita di almeno 4 anni di studi oppure 6 anni, di cui almeno tre a tempo pieno.

Si osserva che, in base all'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2012 nonché all'art. 6 del D.P.R. n. 137 del 2012, la durata del tirocinio è fissata in 18 mesi per tutte le professioni ordinistiche.

L'art. 41 aggiunge, inoltre, tre nuovi commi relativi, rispettivamente, all'oggetto della formazione, alla previsione dei crediti formativi e al tirocinio professionale.

L'introduzione del **comma 1-bis** deriva dallo sdoppiamento in due diversi commi del contenuto del vigente comma 1 dell'art. 52 e non introduce modifiche all'oggetto della formazione dell'architetto, prevedendo l'acquisizione delle stesse conoscenze, abilità e competenze già previste.

Si tratta delle conoscenze e competenze nelle stesse materie: capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche; adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti; conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica; adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione; e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo; capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando

progetti che tengano conto dei fattori sociali; conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione; conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici; conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie, nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici; capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione; conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.

Realmente **aggiuntivi** sono i commi 1-ter e 1-quater che prevedono:

- il primo la possibilità, anche per la professione di architetto, di computare i crediti formativi ECTS equivalenti in numero di anni di insegnamento universitario (comma 1-ter);
- il secondo a) che il biennio di tirocinio richiesto nel sopracitato percorso alternativo (4+2) deve aver luogo dopo aver completato il terzo anno di studio universitario un anno di tale tirocinio debba riferirsi alle conoscenze acquisite, b) che almeno un anno dello stesso tirocinio deve far riferimento alle conoscenze acquisite nel corso dell'insegnamento teorico e pratico della materia. Il tirocinio – la cui valutazione spetta all'autorità competente al riconoscimento, va effettuato sotto la supervisione di un professionista o organismo professionale autorizzato; ne è permesso lo svolgimento anche in altro Stato membro sempre se si attenga alle linee guida pubblicate dal MIUR (comma 1-quater).

Articolo 42

(Deroghe nella formazione degli architetti - Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 42 modifica l'art. 53 del decreto legislativo n. 206, concernente **deroghe alle condizioni** di cui all'art. 52, relativo alla **formazione dell'architetto**.

In particolare sono **soppressi i commi 1 e 2** della disposizione relativi, rispettivamente:

- alle specifiche deroghe relative alla formazione di architetto nella Repubblica federale tedesca;
- all'obbligo di provare che i lavori compiuti dall'architetto provino tutte le conoscenze e competenze di cui all'art. 52 del decreto. Tale ultima modifica sembra adeguare la normativa alla recente giurisprudenza europea.

Sulle deroghe al riconoscimento automatico della professione di architetto, si ricorda la recente sentenza della **Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-477/13)** depositata il 16 aprile 2015 che ha precisato la portata dell'articolo 10 della direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali (art. 18 del D.Lgs. n. 206/2007) modificata dalla dir. 2013/55.

La vicenda controversa riguardava la richiesta di un cittadino tedesco che svolgeva la sua attività di perito edile in Austria, che risiede sia in Baviera sia in Austria, e che nel 2008 che si era visto respingere la domanda di iscrizione nell'albo dei prestatori esteri dall'Ordine degli architetti della Baviera. Dopo che i giudici amministrativi avevano ribaltato tale decisione sfavorevole, la Cassazione, chiamata in causa dall'Ordine degli architetti si era rivolta alla Corte di giustizia del Lussemburgo. Prima di tutto, la Corte di giustizia ha chiarito la portata del regime generale basato sul riconoscimento automatico dei titoli dell'allegato V che coordina le condizioni minime di formazione per gli architetti.

In **deroga all'automatismo**, l'art. 10 della direttiva (art. 18 del D.Lgs. 206) prevede che si possa ricorrere al regime generale di riconoscimento sulla cui base è disposto un esame caso per caso dei titoli formativi. Tale deroga, – osserva la CGUE – è però possibile solo con la presenza cumulativa di due condizioni:

- il possesso di un titolo non rientrante tra quelli inclusi nell'allegato V
- e l'esistenza di una ragione specifica ed eccezionale.

La Corte rileva, tuttavia, che nella direttiva manca l'indicazione di criteri idonei a individuare le ragioni invocabili. Sono due – osserva la Corte – le situazioni che permettono di invocare le ragioni specifiche ed eccezionali: un errore delle autorità nazionali competenti che non hanno notificato alla Commissione il titolo di formazione del richiedente e l'ipotesi in cui quest'ultimo non può invocare il titolo e il percorso accademico e professionale “a motivo del

luogo in cui ha ottenuto il titolo”. Si tratta, così, sia di circostanze relative a ostacoli istituzionali e strutturali, sia di circostanze “legate alla situazione personale del richiedente”. Con un limite – avverte la Corte di Giustizia – perché il richiedente non può avvalersi di qualifiche professionali che nel suo Stato membro di origine “gli aprono l’accesso ad una professione diversa da quella che intende esercitare nello Stato membro ospitante”. In ultimo, precisata la questione più generale che coinvolge anche le altre professioni armonizzate, la nozione di «architetto» deve essere definita - secondo la CGUE - alla luce della normativa dello Stato membro ospitante e, quindi, detta nozione non impone necessariamente che il richiedente sia in possesso di una formazione e di un’esperienza che si estendano non solo ad attività tecniche di progettazione edilizia, sovrintendenza ai lavori ed esecuzione, ma anche ad attività attinenti alla concezione artistica ed economica dell’edificio, ad attività urbanistiche, oppure ad attività di conservazione dei monumenti.

L’ultima modifica, al comma 3 dell’art. 53, ha natura di **coordinamento**.

Articolo 43
(Riconoscimento di specifici titoli acquisiti dagli architetti -
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206)

L'articolo 43 dello schema modifica l'art. 55 del decreto legislativo, in tema di **riconoscimento di specifici titoli acquisiti dagli architetti** ai fini dell'accesso e dell'esercizio dell'attività professionale negli Stati dell'Unione.

Al comma 1 dell'art. 55 (con una formulazione grammaticalmente perfettibile) viene precisato che sono riconosciuti i titoli formativi di architetto di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti formativi minimi di cui all'articolo 52 (l'attuale comma 1 si riferisce invece all'art. 47). La seconda parte del comma 1 sembra potersi interpretare nel senso che i citati titoli formativi rilasciati nello Stato membro hanno, ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto in altro Stato membro, lo stesso effetto che hanno sul territorio di rilascio.

L'art. 43 aggiunge, inoltre, all'art. 55 quattro nuovi commi:

- il **comma 1-bis**, che prevede che tale riconoscimento riguardi, oltre che i titoli indicati all'allegato VI, punto 6, del decreto, anche i titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V **qualora la formazione sia iniziata prima del 18 gennaio 2016**. *Sarebbe opportuno verificare il riferimento all'allegato V, che attiene al riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione dei medici;*
- il **comma 2-bis**, secondo il quale sono riconosciuti gli effetti di titoli formativi per accedere alla professione di architetto rilasciati in Italia agli attestati rilasciati, ai cittadini di Stati membri (da parte di Stati che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio della professione) alla data del **5 agosto 1987**;

Altre date sono stabilite, in ragione della data di adesione alla UE, per Austria, Finlandia e Svezia (1° gennaio 1995); per Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta; Polonia, Slovenia e Slovacchia (1° gennaio 2004); per la Croazia (1° luglio 2013).

- il **comma 2-ter** che precisa che, in particolare, gli attestati certificano che il titolare ha effettivamente **esercitato la professione**

di architetto per almeno 3 anni di seguito durante i 5 anni precedenti la data di rilascio dell'attestato;

- il **comma 2-quater** che detta, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di architetto, una specifica disposizione relativa al riconoscimento di titoli formativi conseguiti nella **Repubblica federale tedesca**.

Articolo 44
***(Riconoscimento automatico delle qualifiche professionali -
Introduzione di un nuovo capo nel titolo III
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)***

L'**articolo 44** - attuando l'art. 1, punto 38 della dir. 2013/55 - aggiunge al titolo III del decreto legislativo 206/2007 un Capo IV-*Bis* (che consta degli articoli 58-*bis* e 58-*ter*) relativo ad una **ulteriore ipotesi di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali** sulla base di principi di formazione comune.

Il nuovo **art. 58-*bis*** del D.Lgs. n. 206 fornisce, anzitutto, una definizione di "**quadro di formazione comune**" (le competenze, abilità e conoscenze minime per l'esercizio di una professione) accordando alle qualifiche conseguite in tale ambito gli stessi effetti di quelle rilasciate sul territorio nazionale (commi 1 e 2).

Il **Dipartimento delle politiche europee** della Presidenza del Consiglio è l'autorità competente a **notificare alla Commissione europea le qualifiche e i titoli professionali italiani conformi** al quadro di formazione comune, specificando eventuali **deroghe** all'introduzione di un quadro comune di formazione ovvero al riconoscimento automatico delle qualifiche (comma 3).

La possibilità di deroga è infatti prevista dal comma 4 in presenza di una delle seguenti condizioni:

- non vi sono sul territorio istituzioni che forniscano formazione per le professioni in questione;
- l'introduzione del quadro di formazione avrebbe effetti negativi sul sistema nazionale di formazione nel settore professionale;
- tra detto quadro e la formazione nazionale esistono differenze sostanziali (con gravi rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi).

L'art. 58-*bis* precisa, infine, **che le qualifiche nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico** in base al quadro di formazione comune **sono elencate nel regolamento di esecuzione** della Commissione adottato ai sensi della direttiva 2013/55 (art. 49-*bis*, par 6).

Per determinate qualifiche professionali, il nuovo **art. 58-*ter*** prevede, invece, una "**prova di formazione comune**" ovvero una prova attitudinale

standard, il cui superamento consente l'esercizio anche in Italia della professione esercitata nello Stato membro.

Spetta alla Commissione Europea l'adozione di atti delegati sui contenuti della prova e le condizioni per prendervi parte. Alla stessa Commissione, il citato Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dovrà notificare la capacità dell'Italia di organizzare dette prove, precisando le eventuali deroghe richieste. Anche in tal caso risulta, infatti **possibile derogare** all'obbligo di organizzare la prova di formazione comune per determinate professioni quando sia soddisfatta **una delle seguenti condizioni**:

- se la professione non è regolamentata nel territorio nazionale;
- se i contenuti della prova non appaiano sufficienti ad attenuare i gravi rischi per la salute pubblica e la sicurezza dei destinatari dei servizi professionali;
- quando i contenuti della prova di formazione comune renderebbero l'accesso alla professione significativamente "meno attraente" rispetto ai requisiti nazionali (tale previsione è ripresa integralmente dalla direttiva 2013/55).

Come l'articolo 58-*bis*, anche l'art. 58-*ter* affida al **regolamento di esecuzione** della Commissione adottato ai sensi della direttiva 2013/55 (art. 49-*bis*, par 6) l'elenco degli Stati membri dove devono aver luogo le prove, la frequenza necessaria e le modalità organizzative delle prove stesse.

Articolo 45

(Disposizioni finali - Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)

L'**articolo 45** introduce nelle **Disposizioni finali** del D.Lgs. 206/2007 due nuovi articoli (artt. 59-*bis* e 59-*ter*) che attuano quanto previsto dall'art. 1, punti 46 e 49 della direttiva 2013/55.

L'**art. 59-bis** intende assicurare che siano **resi disponibili online** una serie di **informazioni** attraverso il **punto di contatto unico** di cui all'art. 25 della legge 59/2010 (attuativa della direttiva servizi 2006/123/CE)

Si tratta dello sportello unico comunale per le attività produttive, presso cui il prestatore dovrebbe poter espletare in via telematica tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi; lo sportello assicura le ulteriori formalità richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorità competenti, nonché le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi.

Tali informazioni riguardano:

- l'elenco delle professioni regolamentate; le professioni per le quali è disponibile la tessera professionale europea (indicando le sue modalità di funzionamento);
- l'elenco delle professioni regolamentate per le quali si applica l'art. 11 del D.Lgs. 206/2007 (quelle aventi ripercussioni in materia di sanità pubblica e pubblica sicurezza che non beneficiano del riconoscimento automatico);
- l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare (art. 19, comma 1, lett. c, del decreto, cfr. art. 18 dello schema);
- specifici requisiti e procedure previsti da disposizioni del D.Lgs. 206;
- le modalità del ricorso contro le decisioni delle autorità competenti adottate in materia di riconoscimento delle qualifiche ai sensi del citato decreto.

L'**articolo 59-ter** prevede, con finalità di trasparenza, **obblighi di notifica** alla Commissione europea da parte del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio. La **notifica** riguarda:

- le eventuali variazioni degli elenchi nazionali delle professioni regolamentate, delle istruzioni e formazioni regolamentate nonché delle formazioni a struttura particolare già inserite nella banca dati della Commissione;
- le variazioni all'elenco nazionale delle professioni che necessitano di una verifica preliminare (ex art. 11 del D.Lgs., 206) corredate delle motivazioni.

In capo allo stesso Dipartimento è stabilito un **obbligo di relazione biennale** concernente i requisiti stabiliti a livello nazionale per limitare l'accesso a una professione ai possessori di determinate qualifiche; il Dipartimento dovrà, inoltre, **informare la Commissione dei nuovi requisiti introdotti** (entro 6 mesi) enunciando i motivi per cui essi: non si ritengano adottati in violazione del principio di non-discriminazione (in base alla nazionalità e residenza del prestatore); si ritengono giustificati da motivi imperativi di interesse generale garantiscono il raggiungimento dell'obiettivo perseguito, non andando oltre quanto strettamente necessario a tal fine.

Si ricorda che i *motivi imperativi di interesse generale* sono quelli riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. art. 4 dello schema in esame)

Articolo 46
(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 46** concerne la clausola di invarianza finanziaria.